legislatura xxv:i — 1* sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

SENATO DEL REGNO (N. 188)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno (FEDERZONI)

NELLA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1925

Approvato dalla Camera dei Deputati il 16 dello stesso mese (V. Stampato N. 146)

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

SIGNORI SENATORI. — Perviene al Vostro esame, dopo varie vicende parlamentari, il disegno di legge per la concessione del voto amministrativo alle donne, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Governo non crede di aver bisogno di molte parole per raccomandare il disegno predetto anche alla vostra approvazione. Si tratta di un problema già maturo e che si è già imposto alla coscienza giuridica e politica del Paese.

Sull'argomento sono state prospettate tutte le tesi, pro e contra la concessione, e non è perciò il caso di riassumerle qui, pel Senato, che del Paese è la più eletta rappresentanza.

Quel che soltanto preme di riaffermare, avendolo il Governo già dichiarato alla Camera, per bocca del suo Presidente, in occasione della discussione di questo disegno di legge, è che la questione della concessione del voto alle donne non deve più considerarsi come un postulato astratto di possibilità teoretica in funzione del sesso o della capacità. Questi elementi potranno e dovranno essere tenuti presenti per stabilire le modalità della concessione; ma la questione

va esaminata, a parere del Governo, dal punto di vista sociale. La donna oggi ha permeato della sua opera tutti i campi dell'attività umana, nelle scuole, negli opifici, negli uffici, nelle professioni, nelle industrie; e questa sfera di attività essa va sempre più allargando e con questa riesce ad imporsi ormai alla universale considerazione.

La pagina che la donna italiana ha scritta nel libro d'oro dell'eroismo della nostra guerra, lo spirito di sacrificio che essa ha dimostrato in quel tempo, sia partecipando direttamente alle opere della guerra, sia incuorando i propri cari sui campi, sia portando con romana fierezza le gloriose gramaglie, dovrebbero far riflettere anche i più riluttanti sul preciso dovere che oggi si impone al nostro legislatore di far cessare pel nostro Paese una condizione di cose che negli altri Stati già più non esiste.

Ma v'ha di più: l'art. 3 del disegno di legge già approvato dal Senato, per la mobilitazione della Nazione in guerra, sottopone alla disciplina di guerra anche le donne.

Pertanto alla rappresentanza di tutta questa

legislatura xxvii -- 1° sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

nuova somma d'interessi, che la donna va ogni dì creando ed ampliando, il Governo intende oggi di provvedere col presente disegno di legge, che si augura onorato dei Vostri suffragi.

Per la particolare illustrazione delle singole disposizioni che informano il disegno di legge il Governo si rimette a quanto ha già detto in proposito nella relazione alla Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 24. — Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° di età ovvero le compione non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1º che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2º che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3º che siano madri di caduti in guerra;

4º che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

5º che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela, e sappiano leggere e scrivere;

6º che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3ª elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è

valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuela pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i ministri della istruzione pubblica e dell'interno.

Per l'applicazione della presente legge nelle nuove provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

7º che paghino annualmente nel comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi stabiliti dall'articclo 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-bis. — Nella prima revisione delle liste eletterali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottescritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-ter. — Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1º sindaco, assessore;

2º presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3º componente della Giunta provinciale amministrativa;

4º componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 2.

Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

N. 12. — Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro dell'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

A tale uopo le autorità di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del comune l'elenco delle persone di cui sopra.

Art. 3.

All'art. 27 della legge comunale e provinciale le parole « il suocero ed il genero » sono sostituite con le seguenti: « agli affini in primo grado ».

Art. 4.

Nell'art. 32 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

N. 5. — La richiesta di sostenere l'esame previsto al n. 6 dell'art. 24, quando l'iscrizione sia domandata da donne che non abbiano alcuno degli altri titoli indicati nel detto articolo.

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avramo diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del comune non sia inferiore a cinquanta.

Sono di conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il ministro dell'interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso, della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della presente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano, divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il Presidente della Camera dei deputati
CASERTANO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SENATO DEL REGNO (N. 188-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

BOSELLI, presidente, BERGAMINI, segretario, PIRONTI, SCHANZER, SANARELLI, D'AMELIO, relatore per la maggioranza e GAROFALO, membro dissenziente

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentate dal Ministro dell'Interne

NELLA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1925

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo

Onorevoli Collechi. — Il disegno di legge che è sottoposto al vestro esame non è di quelli che esigono una lunga illustrazione. Da oltre sessant'anni il Parlamento italiano è stato più volte chiamato ad approvare una legge per la concessione del diritto elettorale amministrativo alle donne. Uomini di ogni partito, e fra i più eminenti, del Parlamento italiano hanno sollecitato, con apposite proposte di legge, il riconoscimento del diritto al voto per le donne. Bene a ragione nella relazione che accompagna il presente disegno di legge, tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato. il Governo nazionale non ha creduto di approfondire lo studio della superata questione della capacità della donna ad esercitare il diritto elettorale, e nella relazione alla Camera dei deputati si è limitato ad illustrare unicamente alcune modificazioni, che aveva apportate all'altro disegno di legge, n. 2121, presentato verso la fine della XVI Legislatura alla stessa Camera dei deputati, e che rimase allo stato di relazione. Anche il vostro Ufficio centrale

non crede che un argomento così lungamente dibattuto, del quale si sono esaminate le ragioni favorevoli e contrarie, così nel campo giuridico, come in quello politico e sociale, nel Parlamento, nei libri, nelle scuole, nella stampa, possa aneora formare oggetto di lunga disamina. Il vostro Ufficio avrebbe preferito esprimervi con sobrie parole il suo pensiero. Ma, i suoi componenti non sono stati concordi nel giudicare il disegno di legge. In seno ad essi si sono manifestate tre tendenze. La prima, rappresentata dalla maggioranza (quattro commissarii), è convinta della bontà del progetto, salvo gli emendamenti, che saranno in seguito esaminati; la seconda (un commissario), pur essendo favorevole al principio della concessione del voto amministrativo alle donne, non sa approvare il progetto perchè non chiede per l'ammissione all'elettorato requisiti sufficienti; la terza (due commissarii) è contraria in genere al progetto, per ragioni diverse, ma che tutte inducono a negare, almeno per il momento, la concessione del voto amministrativo

Tipografia del Senato.

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alle donne. Di fronte a tale dissenso, il relatore della maggioranza non crede di poter assolvere il suo còmpito senza riferire il cortese dibattito d'idee che si è svolto nell'Ufficio e senza accennare, da una parte, alle obbiezioni, che la minoranza ha opposto al progetto, e dall'altra, le ragioni per le quali la maggioranza non le ha ritenute fondate, e le principali fra quelle per le quali ritiene invece di dovere raccomandare ai vostri suffragi il disegno di legge.

In seno all'Ufficio centrale non è stato mosso alcun dubbio circa il diritto, astrattamente considerato, della donna a partecipare all'elettorato. La questione della capacità della donna non è stata neppure sollevata. Essa, del resto, è proclamata nell'art. 24 dello Statuto, in forza del quale tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge e tutti godono ugualmente i diritti civili e politici. Questa proclamazione ha un valore assoluto nel nostro diritto. « Nessuno « vorrà porre in dubbio che sotto l'espressione « tutti i regnicoli si comprendano tanto i maschi « quanto le femmine. Altrimenti bisognerebbe « arrivare all'assurdo di negare alle donne la « libertà personale, quella di coscienza, il di-« ritto di riunione, ecc. Ora, data questa inter-« pretazione, noi abbiamo nell'art. 24 la dichia-« razione esplicita, solenne, irrefutabile della « piena capacità giuridica della donna, sia nel « campo del diritto pubblico; sia nel campo del « diritto privato ». (Cfr. nota dei sen. Bensa e FADDA alle Pandette del WINDSCHEID, vol. I. p. 743). La forza di questo principio fu tale che, malgrado le nostre tradizioni storiche, che vi apportavano una tacita deroga, nel 1906 molte donne domandarono di essere iscritte nelle liste elettorali e la Corte d'appello d'Ancona (sent. 28 luglio 1906, est. MORTARA) riconobbe ben fondato il diritto. Nessuna norma positiva nel nostro sistema legislativo escludeva dal diritto elettorale politico le donne. L'onorevole Giolitti, con mente di giurista, ne trasse una dal sistema del codice civile, nella discussione, che si ebbe alla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1907, esaminandosi la petizione presentata da numerose donne per il suffragio femminile. Egli notò che, fintanto la donna italiana viveva sotto il regime del

codice civile ed era soggetta, almeno in parte, alla manus del marito, non le si poteva riconoscere il diritto elettorale, che è esercizio di sovranità. Ora anche questo argomento non ha valore. Dopo la legge 17 luglio 1919, che ha soppresso l'istituto dell'autorizzazione maritale, non può più essere invocata la pregiudiziale dell'on. Giolitti. Quindi oggi la concessione del diritto elettorale femminile non è che questione di opportunità o di limite. Nell'Ufficio centrale, infatti, essa è stata considerata sotto questi due punti di vista.

L'opportunità della concessione è stata esaminata, innanzi tutto, sotto un aspetto generale. Si è osservato da un commissario che non convenga aumentare il numero degli elettori in un paese come il nostro, in cui è così alta la criminalità, così diffuso l'analfabetismo e così largo il pauperismo. Negli altri paesi in cui si è concesso il suffragio universale, senza distinzione dei sessi dei cittadini, i suddetti mali non avrebbero la gravità che hanno fra di noi. Nel nostro paese converrebbe piuttosto procedere ad una selezione del corpo elettorale. Si è giunti financo ad accennare alla necessità di un'inchiesta sui suddetti mali sociali e ad uno studio comparativo del nostro popolo con quelli che hanno ottenuto il suffragio elettorale senza distinzione di sessi, prima di imitare gli esempi stranieri.

La maggioranza dell'Ufficio non si è riflutata a raccogliere le più recenti notizie statistiche sui fatti accennati, ma ha obbiettato che tali indagini, al pari di un'inchiesta più approfondita, non facevano al caso. Se il disegno di legge in esame concedesse alle donne il suffragio universale, si spiegherebbe il bisogno di quegli accertamenti preventivi. Esso, invece. accorda un diritto elettorale molto limitato. La donna non può essere elettrice se non sappia leggere e scrivere, fatta eccezione per le donne che abbiano alte benemerenze patriottiche o civili, o che siano madri o vedove di caduti in guerra. Appare quindi del tutto superfluo approfondire il problema dell'analfabetismo in Italia a proposito di questa riforma. Il progetto di legge poi chiede, come titolo elettorale, un titolo di studio che non può essere inferiore a quello dell'esame di promozione della terza classe elementare, se la donna sia

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nata prima del 1894, e il certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente nel comune o frazione di sua residenza, se nata posteriormente. L'altro titolo per l'iscrizione è il pagamento annuo, nel comune nel quale la donna voglia essere iscritta, di una somma non inferiore, complessivamente, a cento lire per contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura, ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi. Di fronte a tal¹ requisiti voluti dal progetto, appare egualmente superfluo uno studio sul pauperismo. Il progetto di legge, inoltre, esclude dal diritto elettorale la donna che abbia riportato una condanna penale o sia colpita da altra causa di indegnità, per la quale i cittadini maschi sono esclusi dall'elettorato; ed aggiunge che sono egualmente escluse le persone, indicate negli art. 15 e 16 del regolamento, approvato con decreto del ministro dell'interno, in data 27 ottobre 1921, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza. T. U. 30 giugno 1889, n. 6144 (vigilanza sul meretricio). Cade, quindi, anche per la criminalità, la necessità di uno studio speciale prima di concedere il diritto elettorale alle donne.

Gli studii sopra accennati potrebbero essere opportuni qualora si dovesse riesaminare il diritto elettorale maschile, che è esteso anche agli analfabeti, e che non sembra incontrare l'approvazione di alcuni commissarii. Ma cotesto esame sarebbe fuori posto, e l'Ufficio centrale, chiamato ad esaminare un disegno di legge che ha un diverso contenuto, non ha alcuna competenza per affrontare quel tema.

Superate queste obbiezioni di carattere generale, altre più specifiche si sono opposte per rifiutare la concessione del voto alle donne.

La prima è di natura sentimentale. Si afferma che, come omaggio alla dignità della donna e alla sua delicata missione famigliare, non la si vuole mescolare alle aspre competizioni politiche e la si vuol tenere in un'atmosfera di serenità e di pace. L'ideale è bello, ma purtroppo non è di questo mondo. La società contemporanea non ha consentito alla donna di restare nelle pareti domestiche. Le esigenze economiche l'hanno tratta a lavorare fuori della casa. Mentre spiriti cavallereschi, quali gli oppositori sopra accennati, temono di dare alla donna il diritto di scegliere i pro-

prii amministratori nel comune, ove sono i suoi interessi spirituali e materiali, ogni giorno, a centinaia di migliaia, le donne di ogni età e di ogni condizione sociale abbandonano le famiglie per recarsi nei campi, nelle officine, negli uffici pubblici, nelle scuole, nelle aziende commerciali, negli ospedali, dovunque ferve la vita del lavoro, materiale e intellettuale, per spendere la propria attività e procurarsi i mezzi di sussistenza. Lo Stato moderno ha aperto tutte le vie alle donne perchè concorrano alla produzione nazionale in tutte le sue più svariate forme. Di fronte a questo fenomeno imponente ed irresistibile della vita moderna, appare uno scrupolo vano quello di voler preservare la donna dalle competizioni elettoraliamministrative. Essa lotta da decennii per le rivendicazioni operaie, per la tutela dei diritti di classe, per l'eguaglianza dei salarii con quelli degli uomini, per la conquista di nuovi campi di lavoro. Nessuno di quei che negano il voto alle donne, per gli squisiti motivi di delicatezza sopra accennati, pensa che si possa ricondurre questa enorme massa di lavoratrici alla dolce quiete domestica per sottrarie a tutte le moderne forme di contesa. Non si possono rinnovare concezioni medioevali di vita sociale per la donna. Quanto al rispetto che le si deve, non è il riconoscimento di un suo diritto e della sua capacità a scegliere i pubblici amministratori che può costituirne un'offesa!

Forse non vale la pena di indugiarsi a dissipare altre preoccupazioni, di simile natura, che la concessione del voto alle donne determina in alcuni animi. Si è osservato per esempio, che la donna è obbligata ad abbandonare la famiglia per andare ai comizii elettorali. I comizi elettorali hanno luogo, normalmente, ogni quattro anni, e l'operazione del voto dura pochi minuti. Si può immaginare quale pregiudizio le faccende domestiche possano soffrire per l'adempimento della funzione di elettrice, che, d'altronde, è volontario.

Anche si è obbiettato pavidamente che il diritto di voto concesso alle donne può essere cagione di dissidii in famiglia, qualora il maritto pensi in un modo e la moglie in un altro. Se questo pericolo per la pace coniugale fosse fondato, bisognerebbe sempre concedere il voto elettorale alle nubili! Ma a tranquillare gli spiriti timidi, basta osservare che l'educazione

LEGISLATURA XXVII — 1⁸ SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei coniugi e la reciproca tolleranza di essi, sulla quale si basa l'armonia della loro convivenza, permetterà anche che l'uno non contrasti all'altro la libertà del voto e che, in ogni caso, è profondamente vera la brillante osservazione fatta dall'on. Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, che se i coniugi vivono in santo accordo, la moglie voterà come il marito; e se la moglie non va d'accordo col marito.... vuol dire che già gli ha votato contro!

L'altro argomento più sensazionale che si adduce contro il suffragio femminile è quello che le donne italiane, nella grandissima maggioranza, non invocano il diritto elettorale. Si afferma che sono pochissime, e sempre le stesse, quelle che si agitano e pretendono rappresentare l'opinione pubblica; che in altri paesi vi è stato un vero movimento sociale e politico a favore del voto femminile e in quei paesi i Governi hanno fatto bene a tenerne conto; ma che presso di noi, ove non vi ha ancora una coscienza elettorale femminile, non è giustificata una legge che conceda un beneficio non chiesto. Ora, alla maggieranza dell'Ufficio centrale sembra che queste cose siano affermate alquanto leggermente. Chi tiene conto dei Congressi internazionali per il suffragio delle donne — l'ultimo dei quali ebbe luogo nel maggio 1923 in Italia — e del numero delle congressiste italiane, che vi partecipano; chi tien conto del numeroso gruppo delle Associazioni italiane che hanno aderito ai detti congressi e plaudito ai voti in essi adottati per il suffragio femminile; chi tien conto dei varii Comitati pro-voto che sono sorti nelle varie città d'Italia; chi tien conto delle petizioni al Parlamento, delle pubblicazioni, delle circolari, ecc. dirette a tutti coloro dai quali può dipendere li successo della causa, non può dire che il numero delle donne che si adoperano per ottenere il voto sia così esigno. Certamente, però, non si sono avute fra noi agitazioni di donne per il voto. Ma si deve perciò rifiutarlo? H buon senso delle donne italiane le ha dissuase da quelle dimostrazioni di piazza che altrove hanno gettato tanto ridicolo sulle suffragette. Di agitazioni, d'altronde, non v'era bisogno. In Italia non si è mai dubitato che alle donne fosse dovuto il voto. Le iniziative governative

e parlamentari si sono sempre seguite le une alle altre. Le agitazioni sarebbero parse battaglie contro mulini a vento. Ma è proprio la mancanza di agitazioni che rende più opportuno il riconoscimento del diritto. In Italia, Governo e Parlamento erano abituati a lasciarsi strappare dalle agitazioni di piazza le concessioni, anche quando erano giuste, mostrando una debolezza, della quale ha abusato ogni classe di cittadini. Oggi è cosa saggia che si proclami il diritto di una classe di cittadini senza subire pressioni di sorta, con sensibile vantaggio del nostro costume politico.

Con ciò, la maggioranza dell'Ufficio centrale non vuole mostrare di credere che la questione del voto alle donne interessi le grandi masse femminili. La maggioranza è disposta anche ad ammettere che sia soltanto una minoranza che se ne occupi. Che cosa importa? Se si tratta di un diritto, basta che lo domandi un solo cittadino perchè Governo e Parlamento non possano rifiutarlo. È lecito domandare se l'allargamento del suffragio elettorale maschile fino al suffragio universale sia stato veramente desiderato dalle masse o se non sia stato piuttosto un malinconico pensiero di giustizia, che indusse le classi dirigenti ad accordarlo. Tutto sta a persuadersi che la minoranza delle donne che invoca il voto ha ragione. Ora, la storia politica d'Italia ci dimostra che sono state quasi sempre le minoranze popolari a veder giusto nei momenti solenni e a determinare i grandi eventi, dall'unità della Patria all'ultima grande guerra.

L'ultima e più preoccupante obbiezione contro il diritto elettorale femminile è forse quella che ha maggior presa sugli animi degli oppositori. Si afferma che la concessione del diritto elettorale alle donne andrebbe tutta a vantaggio dei partiti estremi; da una parte, aumenterebbero le falangi degli elettori cattolici (per la circostanza, ribattezzati « clericali »), dall'altra quelle degli elettori socialisti. È, però, un argomento che i parlamentari, che sentono altamente la dignità del loro ufficio, non possono non ripudiare. Il sistema rappresentativo è poggiato sulla libera manifestazione del corpo elettorale schiettamente costituito. Ogni classe di cittadini, che ha diritto al voto, deve concorrere a costituirlo. Se, invece, per ragioni di

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

convenienza politica della classe dominante, si nega a tale o a tal altra frazione del popolo il diritto di voto, il corpo elettorale risulterà artificiosamente costituito e dovrà considerarsi illegittima la rappresentanza nazionale negli eletti. Soltanto ragioni obbiettive ed uniformemente applicate, quale un minimo di età, d'istruzione, di censo, ecc., possono giustificare l'esclusione di una categoria di persone, non mai il loro presupposto convincimento politico. Chi negasse per tale ragione alle donne il diritto elettorale, offenderebbe i principii essenziali del sistema rappresentativo.

Non varrebbe quindi la pena di esaminare obbiezioni di tal genere. Ma è facile dire una parola tranquillante al riguardo. L'esperienza dimostra che la concessione del diritto elettorale alle donne, che ha avuto già luogo in tanti altri Stati, non ha determinato alcuno di questi spostamenti di masse elettorali. La vita politica non ne ha quasi risentito. Basta citare i due più recenti esempii: quello dell'Inghilterra e del Belgio.

In Inghilterra la legge del 1918 riconobbe il diritto elettorale alle donne. Il corpo elettorale si accrebbe immediatamente di circa 8 milioni di nuovi elettori. Gli elettori per l'Inghilterra, il paese di Galles, la Scozia e l'Irlanda, nel 1920, erano 21.775.583. Nelle elezioni del novembre 1922, si contavano 14 milioni di uomini e 8 milioni e mezzo di donne elettori. Votarono l'82 % delle donne. La nuova Camera, però, non risultò difforme da quella precedente. I tradizionali partiti parlamentari ritornarono presso a poco nello stesso numero. È vero che nelle elezioni del 1922 vi fu un aumento notevole dei deputati laburisti, si che fu possibile il Ministero Mac Donald; ma nelle elezioni successive (1924) il partito conservatore riprese il sopravvento e riconquistò il potere. Anche fra le pochissime deputatesseelette, la proporzione fra i varii partiti fu mantenuta.

L'esempio del Belgio ricorre nello stesso campo dell'elettorato amministrativo, di cui particolarmente ci occupiamo. La legge del 1920 diede il diritto elettorale amministrativo alle donne alle stesse condizioni alle quali è accordato agli uomini (suffragio universale). Il corpo elettorale immediatamente si duplicò. Nel 1920, aveyano diritto al voto 2.279.966 donne e 2:186.621 uomini. Le elezioni generali amministrative ebbero luogo il 24 aprile 1921. Il concorso delle elettrici fu così notevole, che quella giornata fu chiamata la « journée des dames ». Esse votarono in generale come votavano i loro uomini. L'equilibrio dei partiti non fu punto alterato. Da un'inchiesta, fatta dalla Federazione belga per il suffragio delle donne, in tutte le città con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, risulta che le elezioni hanno dato una maggioranza cattolica nelle provincie di Limbourg, di Namours e della Fiandra occidentale, e una maggioranza di sinistra (compresi i liberali) nelle altre 6 provincie, come era accaduto nelle precedenti elezioni.

Nulla fa ritenere che, presso di noi, le cose andranno diversamente, se sarà concesso alle donne il diritto elettorale. Si tratta del semplice diritto elettorale amministrativo, concesso con quella prudenza, stabilita dall'art. 1 del progetto, che è parsa addirittura eccessiva a qualche componente la maggioranza dell'Ufficio. Il numero delle nuove elettrici, specie nella prima formazione delle liste, sarà molto modesto. Tutto lascia ritenere che vi sarà un incremento proporzionale di ciascun partito; o che, se uno spostamento vi sarà, questo sarà insensibile. Ma poichè è inutile nascondere che maggiormente preoccupati sono alcuni valentuomini di fede conservatrice, non sarà ardito aggiungere che dalla presente riforma elettorale il partito conservatore ha più da sperare che da temere. Le masse cattoliche sono state sempre considerate in Italia come il grande serbatoio delle forze conservatrici. La loro partecipazione alla vita politica avrebbe dovuto avvalorare i partiti di destra. Negli ultimi tempi non è stato precisamente così, giacchè il partito cattolico, trasformatosi in partito popolare, sotto l'influenza della evoluzione del Centro tedesco dopo la guerra, ha avuto tendenze, non divise da tutti i suoi componenti, di carattere ultra democratico. Ma le cose uon andranno sempre in tal modo. Si può essere facile profeta nel prevedere il naturale ritorno del partito alle sue origini storiche, senza per questo rinunziare ai generosi ideali di riforma sociale. Anche il Centro germanico è in procinto di ritornare ad essere un partito di destra. Quando questa evoluzione sarà compiuta, i conservatori considereranno con maggiore simpatia la riforma oggi proposta e comprenderanno probabilmente nel loro programma l'allargamento del suffragio elettorale femminile.

Escluso, pertanto, che vi siano ragioni che sconsigliano di concedere in questo momento il voto amministrativo alle donne, occorre accennare alle principali fra quelle che ne dimostrano l'opportunità.

Non è possibile disconoscere, in primo luogo, l'importanza che hanno i precedenti parlamentari sul nostro argomento, i quali dimostrano, che dopo si lungo indugio il « momento opportuno » dev'essere apparso sul quadrante della nostra vita nazionale.

La questione dell'elettorato femminile fu tra le prime che si presentarono al Parlamento italiano dopo l'unificazione del Regno.

Il ministro Minghetti presentava infatti alla Camera, il 13 marzo 1861, un progetto di legge comunale e provinciale, che all'art. 13 stabiliva: «Le donne, della cui contribuzione non si tenga conto al marito in virtù dell'articolo precedente, ed i corpi morali possono delegare la rappresentanza del loro censo elettorale ». Tale progetto fu ritirato dal Ricasoli il 3 gennaio 1862, ma il Peruzzi, che il 29 maggio dell'anno successivo ripropose alla Camera un nuovo schema di legge organica relativa all'Amministrazione comunale e provinciale (Sessione Parlamentare 1863–1864 — Doc. IV), mantenne invariato l'articolo del progetto Minghetti sopra trascritto.

Secondo il sistema, che così veniva sottoposto all'approvazione del Parlamento, soltanto
la donna maritata, ma separata di corpo e di
beni dal marito, e la donna nubile maggiorenne
avrebbero potuto partecipare alle elezioni. Si
trattava, come si vede, di un numero limitato
di elettrici, ma il principio dell'elettorato femminile veniva in tal modo riconosciuto esplicitamente e la Commissione parlamentare, che
esaminò il progetto, lo accolse, esprimendo così
la sua piena adesione: «Il comune è un'associazione di contribuenti in cui i diritti si esercitano principalmente deliberando delle spese.
Indi è naturale che il diritto di frammettersi
nella sua amministrazione, partecipando alla

elezione dei consiglieri, sia concesso o a tutti i contribuenti od a coloro che contribuiscono in una certa proporzione. Perciò l'eccezione che si oppone alle donne, allorquando si tratti di elezioni politiche, non è più fondata ugualmente, allorquando si tratti di elezioni comunali » (Relazione Boncompagni, 20 gennaio 1863). Nè la Commissione si limitava ad approvare il principio, ma dimostrava chiaramente di ritenere giusto e necessario che si desse al voto femminile un carattere di maggiore autonomia di quanto non stabilisse il progetto. Secondo questo, infatti, tale voto avrebbe dovuto essere portato nei comizi da un delegato, mentre invece la Commissione proponeva che il suffragio femminile potesse esprimersi per iscritto. I costumi del tempo non consentivano che la donna partecipasse personalmente alla lotta elettorale; si cercava tuttavia un sistema che permettesse la diretta espressione del voto femminile, quasi che il mezzo della delegazione, proposto col progetto, richiamasse l'idea, che si voleva bandita, di una minor capacità.

Il progetto Peruzzi non arrivò alla discussione, perchè, caduto il Ministero, il nuovo ministro dell'interno credette miglior consiglio il proporre alla Camera pochi emendamenti alla legge comunale e provinciale, che era stata promulgata il 23 ottobre 1859 dal Governo del Re, investito dei pieni poteri. La sessione del 1864, che avrebbe dovuto discutere tale proposta, fu interrotta e la grave questione della nostra massima legge amministrativa rimase in sospeso fino a quando il ministro Lanza, il 24 novembre 1864, presentò alla Camera un progetto di legge perchè fosse riconosciuta al Governo la facoltà di pubblicare e rendere esecutoria una nuova legge provinciale e comunale. Tale legge poi sarebbe stata redatta sulla falsariga del contro-progetto che la Commissione, di cui era stato relatore il Boncompagni, aveva predisposto, emendando in più punti quello proposto dal ministro Peruzzi.

Ma il voto alle donne, che pure tale controprogetto manteneva, non venne conservato dal ministro Lanza e la ragione fu esposta alla Camera dall'on. Relatore della Commissione incaricata di riferire sulla proposta del ministro (Relazione RESTELLI, 11 febbraio 1865). Parve, o almeno si disse, che non si dovesse derogare al principio che l'esercizio del diritto di voto deve essere personale e diretto. Non si discusse la questione di merito, ma si sollevò quella di forma, come appare da queste parole della relazione: «Se si vuol dare il voto alle donne, le si faccia intervenire nei comizii, ma finchè l'opinione generale e i costumi non consentono che la donna si ponga nella diretta lotta elettorale, pare dubbio che il voto, mandato in un messaggio, rechi quell'espressione sincera ed intelligente che si deve desiderare in un'elezione. Di più, mancherebbe la contemporaneità della votazione, condizione che pure sembra di gravissima importanza».

Tra la Commissione e il Ministero si concretò allora un progetto di legge che la Camera approvò, portandovi poche innovazioni, spinta sopratutto dalle necessità di giungere al più presto a una rapida unificazione della legislazione relativa all'amministrazione comunale e provinciale del Regno, e così il voto femminile non venne concesso, superandosi la questione col rilevare i difetti del sistema attraverso il quale avrebbe dovuto esprimersi. Il progetto, che divenne legge dello Stato e come tale fu pubblicata il 20 maggio 1865 sotto il nome di allegato A, lasciava sostanzialmente invariato il sistema della legge del 59 e per questo non tardò a sentirsi la necessità di una più radicale riforma. La quale fu proposta dallo stesso ministro Lanza coi progetti del 27 marzo 1870, e del 1 dicembre 1871, che non giunsero però alla discussione.

È tuttavia interessante rilevare come, col secondo, il Lanza, non più preoccupato dalla necessità di una immediata ed urgente unificazione legislativa, proponesse all'art. 48 che: « le donne potranno mandare il loro voto per iscritto. La scheda sarà trasmessa al sindaco, il giorno avanti l'elezione, chiusa in busta suggellata, sulla quale sarà apposta la firma dell'elettrice, riconosciuta da un notaio o dal sindaco ». E non è meno interessante riprodurre le parole con le quali lo stesso ministro giustificava la proposta: «Se qualche fondamento può esservi nelle costumanze per negare alle donne il voto politico, non ve ne ha certamente veruna per non conceder loro l'elettorato nel campo amministrativo, e non lasciare per tal modo senza rappresentanza degli interessi che possono essere considerevolissimi».

La giunta eletta dal Comitato privato per riferire alla Camera intorno al progetto convenne nella deliberazione presa dal Comitato stesso che, per ragioni di principio, non si potessero discutere le modificazioni proposte dal ministro, ma tra le critiche mosse al progetto non ne comprese alcuna riguardante l'elettorato femminile, affermando anzi che, se avesse ritenuto di proporre degli emendamenti, si sarebbe occupato del « modo con cui le donne dovrebbero esercitare il diritto di voto, mentre il ministro escluderebbe il loro personale intervento ai comizi » (Relazione GRIFFINI, 28 novembre 1872).

Continuò così a rimanere in vigore la legge del 20 marzo 1865, benchè se ne chiedesse generalmente una radicale riforma. Si fece eco di queste voci il Nicotera, presentando il 7 dicembre 1876 un nuovo progetto, nel quale (art. 17) era mantenuto l'elettorato femminile. che veniva sottoposto questa volta alle Camere col conforto del parere di una Commissione, istituita il 30 aprile dello stesso anno con l'incarico di studiare e proporre le riforme che ritenesse conveniente apportare al progetto del ministro. Tale Commissione, ritenendo che le Amministrazioni comunali hanno la missione di prender cura degli interessi collettivi di coloro, i quali contribuiscono alle spese della amministrazione stessa, dichiarò essere giusto che fosse attribuito il diritto di eleggere i consiglieri comunali e provinciali alle donne, le quali, « equiparate ai maschi dal codice civile, posseggono ed amministrano tanta parte dei cespiti di entrata sottoposti all'imposta comunale e provinciale».

Ma non fu senza gravi contrasti che la proposta dell'estensione del suffragio amministrativo alle donne fu approvata dalla Commissione parlamentare nominata per riferire sul progetto Nicotera.

La diligentissima relazione presentata da tale Commissione ci consente di conoscere le ragioni che vennero addotte pro e contro la progettata riforma dagli illustri parlamentari che parteciparono alla discussione. Affermavano gli oppositori che il comune non è una pura amministrazione di interessi locali e negavano che dalla quasi pienezza dei diritti civili riconosciuti alla donna potesse trarsi la conseguenza che ad essa dovessero pur riconoscersi i diritti politici. « Per l'esercizio dei diritti ci-

vili — osservavano — la legge richiede semplicemente che siate cittadino e che abbiate età maggiore: ma per l'esercizio dei diritti politici, la legge richiede altresì garanzie di capacità, di moralità e di indipendenza. La donna può nell'esercizio dei diritti civili affidarsi nei consigli e nell'esperienza altrui senza inconvenienti, ma lo stesso non può dirsi dell'esercizio dei diritti politici, i quali domandano assolutamente criterio e discernimento in chi li possiede. Nella più parte dei casi il suo voto sarebbe quello del padre, del fratello, del marito, del figlio e talora del confessore: quindi voto inutile e pericoloso. Dato che sia in contrasto con quello dei suoi stretti congiunti, diventa una fonte di discordie domestiche». Esclusa poi la possibilità di far intervenire le donne nei comizi elettorali, trovavano gli oppositori che il sistema del voto scritto faceva dubitare grandemente della libertà e della sincerità del voto stesso e mettevano in guardia contro il pericolo che «la parte più eletta del sesso gentile si astenesse dal voto e accorresse invece alle urne la parte meno degna».

Ma ebbero ragione di ogni opposizione i fautori del voto femminile, i quali sostennero con successo in seno alla Commissione parlamentare che la donna ha diritto di ingerirsi, colla elezione degli amministratori, nella gestione degli interessi collettivi, poichè i comuni sono associazioni di contribuenti, i cui diritti si esercitano principalmente deliberando delle spese. In quanto poi alle altre critiche mosse alla riforma proposta, osservarono come non si potesse credere che alla donna facessero difetto « il discernimento, la prudenza e l'indipendenza necessarii alla scelta degli amministratori, quando il codice civile le affida la libera disposizione dei propri beni, la patria potestà, l'amministrazione dei beni dei figli minori e la tutela del marito interdetto » ma che anzi doveva ritenersi che «il diritto elettorale riconosciuto nella donna costituiva una guarentigia d'ordine e di moralità ». (Relazione MARAZIO, 13 giugno 1877).

Neppure il progetto Nicotera, frutto di tanto diligente studio, arrivò alla discussione e la stessa sorte ebbero successivamente i tre progetti presentati dal ministro Depretis il 24 febbraio ed il 30 maggio 1880 ed il 25 novembre

1882. Anche il Depretis, come i suoi predecessori, manteneva la proposta dell'estensione del suffragio amministrativo alle donne e su di essa esprimevano il loro giudizio favorevole le Commissioni chiamate ad esaminare i nuovi progetti. Il ministro proponente così si era espresso al riguardo: « Non è piccolo titolo di onore per il nostro paese che questa innovazione si presenti al Parlamento avvalorata dal consenso e dall'autorità di tutti i partiti»; e la Commissione nominata dalla Camera nel 1880. aderiva all'affermazione del ministro e, premesso che « nessuno impugna il diritto naturale delle donne al suffragio», si limitava a proporre che il voto femminile dovesse esprimersi col sistema della delegazione anzichè con juello della scheda spedita al sindaco (Relazione Mazza, 13 giugno 1881).

Anche più favorevole all'accoglimento della proposta del ministro si manifestò la Commissione che esaminò il progetto del 1882 (*Retazione* LACAVA, 14 giugno 1884).

«Sotto qualunque dei tre sistemi — così essa si espresse — del censo o della capacità o del diritto naturale - si guardi la questione, non può essere negato alla donna il diritto di voto. Invero, o si voglia ritenere il censo a fondamento del diritto elettorale e non vi è ragione che debba essere la donna censitaria esclusa. O ne è fondamento la capacità e, dopo che alla nostra donna sono conceduti pel nostro codice civile nuovi titoli di capacità giuridica, dopo che la condizione della donna è parificata a quella dell'uomo nell'amministrazione del suo patrimonio, nell'esercizio della patria potestà, nell'amministrazione dei beni dei figli minori, nel diritto di intervenire come testimonio negli atti pubblici e privati, dopochè le si accorda la tutela del marito interdetto, dopo che il codice di commercio regola le ob-. bligazioni della donna in armonia col codice civile, dopo che infine le limitazioni poste alla donna maritata sulla facoltà di disporre e di obbligarsi, sono non per incapacità di essa, ma per ragioni di ordine domestico, non si comprende davvero come si possa negare per capacità alla donna il diritto di voto. Ed invero, se si permette alla donna -- come dice lo Stuart Mill - di possedere una fortuna, di avere degli interessi pecuniari e degli affari n un comune come li hanno gli uomini, non si

concepisce perchè questa donna non possa concorrere alla scelta degli amministratori di quel comune, in cui quella fortuna, quegli interessi, quegli affari ha ogni interesse a ben custodire ». Aggiungeva il relatore che, nelle obbiezioni che si muovevano all'elettorato femminile, riteneva ci fosse molta esagerazione, in quanto « non è coll'accordare il voto amministrativo che si sarebbero spinte le donne nelle gare e nelle lotte municipali, perchè la loro partecipazione cominciava e finiva col voto e non si sarebbe estesa ad altro ».

I progetti Depretis non arrivarono, come si disse, alla discussione e l'on. Crispi nel 1887 si trovò ancora una volta dinanzi al problema. che si andava facendo sempre più urgente, di riformare la legge comunale e provinciale. Le varie vicende dei progetti che si erano succeduti dopo la legge del 1865 erano state in gran parte causate dal fatto che le riforme proposte erano troppo complesse e quindi si prestavano a troppe discussioni. Bisognava perciò sottoporre all'approvazione del Parlamento un progetto più semplice, perchè la riforma potesse giungere in porto e questo disse chiaramente lo stesso ministro nella relazione colla quale accompagnò la sua proposta del 19 novembre 1887. «Le difficoltà incontrate dai progetti presentati dai miei predecessori mi fanno accorto della convenienza di circoscrivere le riforme alle disposizioni essenziali : a quella su cui è unanime l'accordo dei pubblicisti e degli uomini più autorevoli e competenti».

Il progetto Crispi constava di pochi articoli ed era di modeste proporzioni, nè intendeva sostituirsi alla legge del 1865. Il voto alle donne, come tutto ciò che avrebbe segnato un'innovazione effettiva sulla legislazione precedente, era escluso e la riuscita del progetto era appunto affidata alla sua ristretta portata. La Commissione, nominata dalla Camera per esaminare il progetto, si rese conto delle ragioni che avevano determinato il ministro ad escludere il suffragio femminile e dichiarò di non insistere sull'argomento. (Relazione LACAVA, 18 maggio 1888). Ma, durante la discussione che avvenne nel luglio 1888, l'onorevole Marcora [non volle che la questione, già tante volte esaminata favorevolmente dalla Camera dei deputati, passasse sotto silenzio. « Il sufragio - disse - è prerogativa inerente alle

qualità di cittadino: l'abbiamo affermato nella legge penale, l'abbiamo affermato in molte altre circostanze, non lo possiamo negare qui. E per logica conseguenza non vi può essere differenza tra maschio e femmina, perchè di fronte alla legge non vi è che l'essere umano manifestato nell'uomo e nella donna. Sosteniamo dunque che deve accordarsi il voto alla donna, ed esprimiamo la nostra meraviglia che l'on. Crispi, sempre così elevato nei suoi concetti, e che non può non ricordare la parte importantissima che la donna ha avuto nella storia del patriottismo italiano, abbia sancito un'esclusione che nei precedenti progetti non figurava ».

Ma dell'inginstizia di tale esclusione era convinto lo stesso on. Crispi, tanto che senti il bisogno di giustificarla innanzi al Senato affermando che « Non è il diritto naturale della donna al suffragio che si impugna, ma si nega la convenienza e l'opportunità di applicarlo. I nostri costumi, le condizioni della nostra educazione non consentono al presente che la donna sia distratta dal focolare domestico, dal santuario della famiglia, per gettarla nella vita pubblica, nelle gare di parte».

Anche il Senato, come la Camera, convinto della necessità di approvare la riforma proposta dal ministro, accettò le ragioni esposte dall'onorevole Crispi, ma lasciò aperta la via ad un non lontano provvedimento legislativo che riconoscesse il buon diritto delle donne ad ottenere il diritto di voto. Questo infatti scriveva la Commissione senatoria che aveva esaminato il progetto ministeriale: « Nel secolo nostro e più negli ultimi lustri, la donna, per virtù propria e pel progredire della civiltà, si è elevata ad una dignità e ad un'altezza di educazione e di studi, che ha reso anche tra di noi valorosi pubblicisti ardenti sostenitori della sua partecipazione alla vita pubblica mediante il voto. Ma non potendosi distinguere la questione del diritto elettorale da quello dell'eleggibilità crede di dover accogliere il motivo della relazione ministeriale, che la questione del suffragio femminile non sia ancora matura per una positiva soluzione. Ma essa sarà una di quelle che si impongono, e non nei soli rapporti con le elezioni amministrative, alla meditazione del legislatore, che deve per la riforma delle leggi, tener dietro alle mutazioni

i

che avvengono nelle opinioni e nella convivenza sociale ». (*Relazione* FINALI, 29 ottobre 1888).

Con alcune riforme apportatevi dal Senato e dalla Camera, il progetto Crispi diventò la legge del 30 dicembre 1888 n. 5865 e così, per la pressante necessità di una urgente riforma amministrativa, la questione del suffragio femminile veniva superata con un'approvazione teorica ed una negazione pratica.

Cinque anni prima, quando si era affacciato alla Camera il problema per la riforma elettorale politica, era avvenuto lo stesso. Bagioni di convenienza politica e la forza della tradizione fecero sacrificare anche quella volta il diritto della donna al suffragio benchè l'on. Zanardelli, il quale riferi sul progetto, dovesse riconoscere « che un grandissimo numero di donne ha un'intelligenza per lo meno più che sufficiente per dare un voto con consapevolezza e discernimento e che la storia e l'esperienza dimostravano — come già lo Stuart Mill aveva rilevato — che, dalle funzioni regali ai più umili uffici della vita, la donna diede e dà prova di saperli adempiere meglio dell'uomo ».

La questione quindi non poteva essere dimenticata e la Camera riaperse su di essa la discussione nella tornata del 22 febbraio 1907 in sede di petizione. Riferì su di essa l'on. De Stefano (Relazione De Stefano, Sessione 1909-1913, n. 358 A), chiedendo che il Parlamento approvasse l'estensione del suffragio amministrativo alle donne, riconoscesse loro il diritto di esercitare tutte le professioni liberali e di concorrere a tutti i pubblici impieghi, e deliberasse la soppressione degli art. 134 e 137 del codice civile (autorizzazione maritale).

La seduta, in cui la petizione venne discussa, fu un'imponente manifestazione a favore del voto femminile per opera sopratutto dei discorsi dell' on. Mirabelli e dell' on. Luzzatti, il quale così concluse: «Dica lealmente la Camera che vi sono due problemi da studiare, uno già maturo: il voto amministrativo alle donne, l'altro da maturarsi: il voto politico. Il Governo del nostro paese li esamini e provveda. Non è mutilando le forze dell'umanità, ma tutte utilizzandole e stringendole in un solo fascio potente, che si avranno le riparazioni all'altezza dei mali, i risarcimenti e i conforti eguali alle pubbliche necessità: Ed io intravedo non lon-

tano il giorno nel quale la metà del genere umano non sarà esclusa dal dovere di partecipare al governo del comune e dello Stato».

L'on. Giolitti, presidente del Consiglio, riconobbe che occorreva occuparsi in primo luogo del voto amministrativo « che avrebbe servito di esperimento e di guida al legislatore » e promise la nomina di una Commissione che studiasse il problema.

La Commissione fu infatti nominata nel 1907, e prosegul per vari anni i suoi studi, senza però che si giungesse per tale via ad alcun risultato positivo.

La vittoria dei sostenitori del suffragio femminile parve un fatto compiuto otto anni dopo, quando la Camera approvò la proposta di legge presentata in tal senso dall'on. Martini (sessione 1913–1919, n. 1242), ma la chiusura della legislazione non consenti che il progetto giungesse al Senato.

Così il problema dell'elettorato femminile ebbe una nuova sosta nel lungo cammino che dovette percorrere dall'unificazione del Regno all'avvento del Governo nazionale

Anche la legislazione di alcuni ex-Stati italiani, che, pur limitatamente, accordavano il diritto elettorale amministrativo alle donne, ci può persuadere della miopia di alcuni di noi nel non scorgere ancora l'ora opportuna della concessione.

È, in fatti, cagione di tristezza l'osservare che in alcuni degli antichi Stati liberati dalla oppressione straniera, in nome dei principi di libertà, a cui l'opera gloriosa del Risorgimento si era inspirata, si sia tolto alle donne quel diritto che l'Austria aveva concesso.

La concessione era antica e saldamente fondata nella tradizione in Lombardia, nel Veneto ed in Toscana.

La Lombardia aveva avuto una pagina gloriosa nella storia delle libertà municipali ed il ricordo delle glorie comunali non si era perduto nemmeno nei tristi anni del dispotismo spagnuolo.

L'Austria, succedendo ai vicerè spagnuoli, comprese che, per meglio dominare i nuovi sudditi, occorreva presentarsi in veste di riformatore e di riparatore; si ebbe così la riforma amministrativa del 1755, che fu in gran parte opera di chiarissimi ingegni italiani

legislatura xxvii — 1° sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

e che si sforzò di ricongiungere, per quanto era possibile, i nuovi ordinamenti alle tradizioni gloriose dei municipi lombardi.

La successiva occupazione francese aboli in gran parte le franchigie concesse e la nuova organizzazione non concesse più che le donne partecipassero all'Amministrazione comunale. Condorcet si era inutilmente battuto per l'elettorato femminile innanzi all'assemblea nazionale e la sua fervente opera di apostolo aveva trovato un ostacolo insuperabile nella violenza rivoluzionaria di Danton, di Mirabeau, di Robespierre, che rifuggiva da qualsiasi questione giuridica o sentimentale. Gli eserciti francesi portarono tra noi le nuove idee della rivoluzione, e di suffragio femminile non si parlò più sino alla restaurazione del 1814. Costituitosi allora il regno Lombardo-Veneto, si ebbero le sovrane patenti del 1815 e del 1816.

Con esse fu riconosciuto ancora alla donna il diritto di eleggere e di essere eletta rappresentante dei cittadini contribuenti nei « convocati ».

Le «Istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo di Amministrazione comunale» del 12 aprile 1816 disponevano infatti quanto segue (Atti del Governo di Lombardia – Anno 1916, P. I²):

Art. 4. Sono esclusi dal « convocato» i militari in attività di servizio, i minori, i pupilli, le donne, gli interdetti, quelli che hanno aperto il concorso dei creditori: ma possono intervenire in loro vece i tutori, curatori, procuratori o legittimi loro amministratori.

Art. 68. Le donne, i pupilli, i minori, gli interdetti, come ancora i luoghi pii, collegi, università ed in generale qualunque stabilimento pubblico intestato nelle tavole del censo e sottoposto totalmente al foro civile, può essere eletto in primo deputato: ed il procuratore od amministratore non deve avere alcuna delle eccezioni personali indicate nel capitolo 1º.

Era dunque concesso il voto per delegazione, secondo il sistema proposto dal legislatore italiano nei primi progetti di riforma della legge comunale e provinciale con estensione del suffragio amministrativo alle donne.

In Toscana le sorti della legislazione amministrativa non furono diverse da quelle che si ebbero in Lombardia.

Le riforme liberali di Leopoldo I, consigliato da Pompeo Neri, furono abolite dopo l'occupazione francese. Francesco III, con la legge del 15 novembre 1814, dichiarò infatti che le leggi da osservare in Toscana erano quelle del 1808 ad eccezione degli statuti municipali che erano stati soppressi dai francesi. Ma nel 1849, quando già la rivoluzione italiana consigliava agli invasori una maggiore mitezza di governo, venne promulgata in Toscana una legge, inspirata a criteri di libertà comunale e basata sul principio elettorale, che ammetteva il suffragio femminile. Ma la nuova legge ebbe breve vita, perchè, ristaurato il governo assoluto, si ritornò nel 1850 alla legge del 1814. La partecipazione della donna alla Amministrazione comunale era tuttavia così penetrata nella coscienza pubblica che non si pensò di abolirla e, sostituito il principio dell'elezione con quello dell'estrazione a sorte, si ammise che le donne potessero essere elette consiglieri e tener tale ufficio per mezzo di delegati.

I consiglieri si estraevano a sorte fra tutti i possessori iscritti nel libro dell'estimo di ciascun comune, compresi i corpi morali, le donne e i minori di anni 25. Non potevano però sedere nel Consiglio le donne e i minori : se erano estratti, dovevano prendere parte al Consiglio per mezzo di delegati (Atti del Governo di Toscana – Decr. 28 settembre 1853).

Mentre il legislatore italiano, inspirandosi ai precedenti storici ora ricordati ed alle nuove idee che si venivano intanto sempre più vittoriosamente affermando, si proponeva ripetutamente il problema del suffragio femminile, la donna andava conquistando lentamente nella nostra legislazione quella posizione di maggior dignità e di indipendenza che si era già laboriosamente conquistata nella quotidiana battaglia della vita.

Già l'on. Lacava nella sua relazione sul progetto Depretis del 25 novembre 1882 aveva trovato un argomento a favore dell'elettorato femminile nei nuovi titoli di capacità giuridica che i codici e le leggi speciali avevano riconosciuto alla donna.

Eppure non si era che alle prime tappe di quella che doveva diventare poi una marcia trionfale.

Il codice civile aveva già allora parificato la condizione delle donne a quella dell'uomo nell'esercizio della patria potestà e la legge del 9 dicembre 1877 n. 4167 aveva dichiarato, nell'unico articolo di cui consta, l'abrogazione delle disposizioni che escludevano le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. La tradizione antica del diritto romano e quella recente della rivoluzione francese, a cui si erano inspirati i vari codici che imperarono in Italia prima dell'unificazione legislativa, andava perdendo mano a mano di autorità. Quasi a documentare la verità dell'affermazione kantiana che l'idea è una signora che non ha fretta, la graduale emancipazione della donna dai vecchi pregiudizi, che ne volevano costringere tutta l'attività nell'ambito delle pareti domestiche, si andava delineando lenta, ma continua, il che prova la maturazione ininterrotta di un convincimento, che si radicava sempre maggiormente nella coscienza del legislatore e che i successivi esperimenti confortavano. Vennero così la legge del 17 giugno 1890 n. 6972 che chiamò le donne a far parte delle Congregazioni di carità, quella del 15 giugno 1893 n. 295, la quale consenti che esse venissero comprese nelle liste dei probiviri. Ma specialmente nella scuola la capacità della donna doveva avere un riconoscimento incondizionato ed il legislatore dimostrò, affidando ad essa la funzione delicatissima di educare le future generazioni, quanta fiducia avesse nell'intelligenza, nell'indipendenza e nel patriottismo delle donne italiane.

La legge Casati del 1859 aveva affidato alle maestre l'insegnamento soltanto nelle scuole femminili, ma la partecipazione della donna all'insegnamento primario fu considerevolmente allargata dal regolamento del 6 febbraio 1908, n. 159 (art. 125) e da quello del 6 aprile 1910, n. 552 (art. 4 e 31), fino a che la legge del 4 giugno 1911, n. 487 le ammise a tutte le cariche ed uffici relativi all'istruzione elementare e popolare, mentre il regolamento del 12 marzo dello stesso anno, n. 177, ne riconosceva in misura considerevole la capacità per l'insegnamento nelle scuole medie.

Questa graduale ascesa della donna nel campo dell'insegnamento è per essa uno dei massimi titoli d'onore, perchè sta a dimostrare come tutta la storia della sua affrancazione dai vincoli in cui era stata per tanto tempo costretta, derivò non dalle incomposte agitazioni di comitati femministi, ben note ad altri paesi, ma dal riconoscimento del suo valore, che essa stessa impose al legislatore ed all'opinione pubblica, con la sua tenace, silenziosa e intelligente operosità.

Ma non soltanto nel campo della scuola la donna andava esercitando la sua attività; essa entrava vittoriosamente nel mondo del commercio e dell'industria e rendeva doverose altre riforme ed altre concessioni.

Il Senato nel 1910 proponeva che si dichiarassero elettrici ed eleggibili nelle Camere di commercio le donne esercenti commerci od industrie che avessero compiuto il 21º anno di età e conseguita la licenza elementare. L'Ufficio centrale del Senato rilevava in tale occasione che la Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio in seguito alla petizione del 1907, più innanzi ricordata, aveva deliberato di continuare i propri studi intorno alla opportunità di concedere l'elettorato amministrativo alle donne e stabilito di proporre che esso venisse accordato alle donne commercianti. e da tale rilievo traeva argomento per confortare la proposta relativa alle elezioni dei consigli camerali. La proposta fu accolta e divenne legge dello Stato il 20 marzo 1910 (n. 121, art. 16, n. 2 e 17).

Anche nell'ambito delle professioni liberali e della scienza la donna aveva intanto acquistato benemerenze e diritti che trovarono il loro riconoscimento ufficiale nella legge del 10 luglio 1910 n. 455 e nel regolamento del 12 agosto 1911 n. 1022, che ammisero l'iscrizione nell'albo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti delle donne che avessero il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Restava tuttavia da risolvere, relativamente alla completa capacità femminile, la questione più grave, quella dell'autorizzazione maritale. Le proposte di soppressione dell'istituto non erano mancate; le deroghe parziali vennero. La legge del 27 maggio 1895, n. 2799 sulle Casse postali di risparmio aveva disposto all'art. 11 che « potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tu-

tori o mariti». La legge sulle Casse nazionali di previdenza (T. U. 28 luglio 1901, n. 387) all'art. 8 aveva stabilito che « le donne maritate possono inscriversi senza il consenso del marito». Il decreto luogotenenziale del 21 gennaio 1917 n. 54, che dettava le norme per l'emissione del 4º prestito di guerra, escluse la necessità dell'autorizzazione maritale per le operazioni, ad esso relative, fatte direttamente dalle donne maritate presso gli istituti di emissione.

Già nel 1911, in occasione del Congresso giuridico di Roma, l'on. senatore Scialoja aveva svolto un suo studio per l'abolizione dell'autorizzazione maritale ed il Congresso aveva formulato il voto che il Governo facesse propria la proposta del relatore e la presentasse al Parlamento per l'approvazione.

La presentò in forma di progetto di legge lo stesso on. Scialoja il 14 dicembre 1912 ed il Senato prese in considerazione la proposta nella tornata del 20 dicembre 1922 (Senato, 1922, Doc. n. 942), quando già l'argomento era stato oggetto di esame da parte della Camera dei deputati in seguito al progetto di legge dell'onorevole Gallini del 29 febbraio 1910 (Atti della Camera, Sessione 1909-1910, n. 358-A). Il progetto non arrivò alla discussione, ma la relazione della Commissione nominata per studiarla espresse il suo avviso favorevole, riconoscendo che «la donna italiana, sotto l'impulso dei nuovi tempi, dei cresciuti bisogni, del continuo progresso, ha invaso addirittura, non solo le scuole elementari, ma anche le scuole medie, gli atenei, le officine, le aziende private e i pubblici uffici » (Atti della Camera, Sessione 1909-1910, rel. DE STEFANO, numero 358-B).

I tempi erano dunque maturi per una riforma di carattere generale: la capacità frammenta-riamente riconosciuta nelle varie disposizioni legislative sopra ricordate doveva essere sancita con una disposizione unica che comprendesse tutte le forme dell'attività umana, che per il loro carattere non fossero assolutamente riservate all'uomo.

Il concetto della perpetua tutela del diritto quiritario, inteso probabilmente, secondo l'affermazione di Gaio, a conservare agli agnati il patrimonio famigliare, come quello da cui erano state inspirate la legge Salica e la legge Ieratica nella barbarica concezione medioevale

della preminenza derivante dalla forza fisica. erano ormai un ricordo di scuola. Le donne italiane potevano somidere anche delle parole di Napoleone : « il y a une chose qui n'est pas française, c'est qu'une femme puisse faire ce qui lui plaît» perchè esse, più che fare quanto loro piacesse, avevano accettato l'invito dell'uomo di collaborare a condizioni di assoluta parità nel faticoso lavoro umano. Esse si erano dimostrate degne dell'invito ed erano apparse all'altezza della loro missione anche nel turbine della civiltà nostra che, coi miracolosi progressi della meccanica, aveva per molti aspetti fatto del lavoro domestico un assurdo economico e permesso ad un tempo alle donne di lavorare a fianco dell'uomo in una quantità innumerevole di industrie.

L'on. Sacchi, il 27 febbraio 1917, propose alla Camera un progetto di legge (Atti della Camera, Sessione 1913-1919, n. 728) per la abolizione dell'autorizzazione maritale, e la Commissione, incaricata di esaminario, sottopose all'approvazione del Parlamento alcuni emendamenti diretti ad ampliare considerevolmente la proposta del ministro; a comprendere tra gli uffici a cui poteva essere chiamata la donna anche quello di arbitro (Art. 10 Cod. Proc. Civ.) e ad ammettere le donne all'esercizio di tutte le professioni liberali. (Relazione De Stefano, 10 luglio 1917. Atti della Camera — Sessione 1913-1919, n. 728 B).

Il progetto del ministro, con gli emendamenti proposti dalla Commissione, fu approvato e nacque così la legge del 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

La lunga battaglia era vinta. L'istituto dell'autorizzazione maritale abolito, anche relativamente all'esercizio del commercio, abolita
l'esclusione dalla carica di consulente nei consigli di famiglia; ammessi per le donne la nomina ad arbitro e l'esercizio di tutte le professioni, e aperta ad esse, a pari titoli degli uomini,
la via a tutti i pubblici impieghi, esclusi soltanto quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti o di potestà
politiche o che attengano alla difesa dello Stato.

Dopo questa legge si può dire che quasi nessun ramo dell'attività umana è più precluso alla donna. Il recente progetto di legge, approvato dal Senato per la mobilitazione della nazione in guerra, all'art. 3 sancisce il principio delLEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'obbligatorietà per le donne di servizi interni relativi alla guerra.

Rimase escluso l'esercizio dei diritti politici e quindi anche il suffragio amministrativo, che il progetto Gallini del 29 febbraio 1910 e la relazione De Stefano comprendevano. E l'esclusione derivò sopratutto dalla considerazione che la concessione avrebbe potuto effettuarsi in sede più opportuna e dal timore di ritardare l'approvazione della legge che doveva riconoscere ufficialmente la parificazione, già di fatto compiutasi, tra l'uomo e la donna nell'organizzazione famigliare e nel campo del lavoro.

Ma la Camera espresse chiaramente in quella occasione il suo avviso sulla questione del suffragio femminile, approvando nella 1º tornata dell'8 marzo 1919 l'ordine del giorno presentato dall'on. Sichel « perchè con un prossimo provvedimento legislativo si completasse la capacità giuridica della donna coll'estendere ad essa il diritto elettorale amministrativo e politico».

Per quanto riguarda il voto amministrativo, la Camera ha assolto la promessa. Spetta ora al Senato di far che si avveri la predizione dell'on. Finali (*Ret. cit.*, 29 ottobre 1888) perchè può ormai dirsi più che compiuta quella « mutazione delle opinioni e della convivenza sociale » che, a suo dire, doveva precedere e giustificare l'opera del legislatore.

La vittoria italiana aveva riportato in Italia il suffragio femminile. Con l'annessione delle nuove provincie, una parte delle donne italiane poteva vantare una vera superiorità morale sulle altre, godendo del diritto di voto, secondo la preesistente legislazione austriaca di determinate regioni. In effetti, il suffragio femminile sotto il cessato governo austriaco era ammesso, per la provincia dell'Istria, dal paragrafo IV del Regolamento comunale, approvato con legge provinciale 10 luglio 1863, (n. 13 del Bollettino delle leggi provinciali, a. 1863), e ciò in base all'art. 26 della legge comunale 5 marzo 1862 (n. 8 del Bollettino delle leggi dell'Impero, a. 1862). Per la provincia di Gorizia e di Gradisca, il suffragio femminile amministrativo era regolato dal paragrafo 14 del Regolamento comunale, approvato con legge provinciale 7 aprile 1874 (n. 8 del Bollettino delle leggi provinciali), e ciò sulla base dello

Statuto di Gorizia, approvato con legge 29 novembre 1850, n. 25986-4142.

Nel Tirolo le donne avevano diritto attivo di elezione della rappresentanza comunale con la limitazione di dover esercitare il diritto a mezzo del marito o del procuratore, giusto i §§ 1 e 4 del Regolamento elettorale per i comuni del Tirolo, approvato con legge 9 gennaio 1866 (Bollettino delle leggi dell' Impero, 1866, n. 1, p. 2°, a). Identiche disposizioni vigevano a Trento, Rovereto e Bolzano, giusto gli statuti o gli speciali Regolamenti comunali delle dette città.

Con Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, nelle nuove provincie furono estesi la legge comunale e provinciale e il relativo regolamento. In tal modo, le donne che possedevano il diritto elettorale amministrativo ne vennero private. Ma negli intendimenti del Governo non si trattava che di una temporanea sospensione, perchè egli si accingeva a presentare l'odierno disegno di legge, col quale si riconosceva in modo generale e uniforme per tutte le donne italiane il diritto del suffragio amministrativo. Ora, se il presente disegno di legge non venisse approvato, si sarebbe compiuto verso le donne delle nuove provincie un atto di espropriazione, ed esse, nel confronto fra la vecchia e la nuova legislazione, avrebbero motivo di amari commenti!

In quanto a Fiume il diritto elettorale amministrativo femminile si deve ritenere ancora pienamente in vigore.

I testi legislativi che lo riconoscono sono la legge 10 luglio 1863 (Bollettino delle leggi dell'Impero, 1863, n. 13), la patente imperiale 16 febbraio 1861 (Bollettino delle leggi dell'Impero, 1861, n. 20), la legge 17 maggio 1908 (Bollettino delle leggi dell'Impero, 1908, n. 17).

La creazione del governatorato della provincia del Carnaro avutosi col Regio decreto-legge 1924, n. 213, e la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Fiume devono ritenersi aver sospeso, non abrogato il diritto elettorale amministrativo femminile.

A riconoscere l'opportunità della concessione deve indurre anche l'esempio straniero. Oramai si può dire che la maggior parte degli Stati in tutto il mondo ha concesso alla donna il LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

diritto elettorale, politico e amministrativo, o, quanto meno, quest'ultimo. Limitandoci all'Europa, le eccezioni sono pochissime: la Francia, che è però alla vigilia di concederlo; la Svizzera, in cui, tuttavia, molti Cantoni accordano alle donne il suffragio ecclesiastico, quello scolastico e l'eleggibilità al Consiglio dei Comuni; l'Italia e qualche Stato balcanico.

, Dal punto di vista geografico è stata così riassunta la situazione: vi sono cinque continenti. In Australia, tutte le donne hanno il voto. In Europa dalla zona artica fino ad una frontiera, che racchiude la Jugoslavia, l'Italia, la Svizzera e la Francia, tutte le donne votano. Nell'America del Nord, dall'estremo settentrionale dell'Alaska fino alle frontiere del Messico, egualmente tutte le donne votano. In Asia, ove l'antica civiltà indù si oppone a certe aspirazioni della vita moderna, la Cina tuttavia, accorda a tutti gli abitanti, senza distinzione di sesso, diritti politici eguali, secondo la loro età e la loro condizione; nelle Indie britanniche, la maggior parte degli Stati ha concesso il diritto elettorale alle donne: e i più giovani Stati sono in via di modificare la propria legislazione per render loro giustizia. In Africa la maggior parte delle colonie britanniche l'ha egualmente concesso ; l'Africa del Sud soltanto esita ancora pel voto politico. Più arretrata in questo campo è l'America del Sud. Dal Panama sino al Capo Horn, ad eccezione dell'Uruguay, il codice napoleonico è in pieno vigore ed è d'estacolo alla concessione del suffragio femminile. Ciò non toglie che, in Argentina, una provincia conceda il voto amministrativo alle donne, e che in tutta l'America latina vi sia un vivo movimento per il riconoscimento dei diritti della donna, che non mancherà di avere completo successo dopo che l'Italia e la Francia l'avranno ammesso nella loro legislazione. Non è giusto dire che è vano invocare l'esempio degli Stati stranieri, perchè l'Italia non ha nulla da imparare da essi. In tal modo, si nega la collaborazione spirituale e la simpatia delle varie parti dell'umanità e la forza propagatrice, che le idee nuove e generose, dovunque sorte, hanno su tutti gli spiriti liberi.

Per esaminare più analiticamente la legislazione straniera, è opportuno aggiungere le seguenti indicazioni, cominciando dall'Europa. AUSTRIA. — La legge costituzionale del 1º ottobre 1920 ha accordato a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, eguali diritti, e l'art. 26 esplicitamente sancisce che alla elezione del Consiglio nazionale partecipano gli uomini e le donne, che abbiano 20 anni di età. Egualmente gli uomini e le donne possono essere eletti, se abbiano 24 anni di età.

BELGIO. — Il diritto di voto amministrativo è stato riconosciuto alle donne nel 1920, alle stesse condizioni degli uomini (suffragio universale). Nel 1920-1921 è stata egualmente conferita l'eleggibilità alle vedove, o madri vedove di guerra e alle prigioniere di guerra, tanto alla Camera, quanto ai Consigli provinciali e municipali e al Senato.

CECOSLOVACCHIA. — Il Regolamento per le elezioni municipali del 31 gennaio 1919 accorda a tutti i cittadini senza distinzione di sesso il diritto di partecipare alle elezioni comunali e di essere eletti. La Carta costituzionale del 29 febbraio 1920 sancisce poi, al § 9, il diritto di partecipare alle elezioni alla Camera dei deputati per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuti 21 anni di età, e, al § 14, concede lo stesso diritto per le elezioni del Senato, a coloro che abbiano compiuto 26 anni di età. Sono eleggibili, in virtù della stessa Carta, gli nomini e le donne, a parità di condizioni, a 30 anni alla Camera dei deputati; a 45 anni al Senato.

Danimarca. — Fino dal 1908 le donne godono il diritto di voto e di eleggibilità amministrativa, come gli uomini, dall'età di 25 anni; dal 1915, sono, a parità degli uomini, elettrici ed eleggibili alla Camera dei deputati dall'età di 25 anni; al Senato, dall'età di 35 anni.

ESTONIA. — Dal 1918 le donne hanno, a parità di condizioni degli uomini, diritto di voto e di eleggibilità.

FINLANDIA. — Nel 1863 fu conferito il diritto di voto amministrativo alle sole donne, che pagavano imposte e abitavano distretti rurali; nel 1872 il diritto fu esteso alle donne abitanti le città, e, finalmente, la legge per la riforma municipale del 1917 ha accordato a tutti indistintamente i cittadini d'ambo i sessi, che abbiano compiuto l'età di 21 anni, il suffragio municipale e l'eleggibilità. Quanto all'elettorato politico, la Costituzione del 1919, che ordinò la Finlandia in repubblica, sostitui

LEGISLATURA XXVII - 1ª SESSIONE 1924-25 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la parola « nomo » con quella di « cittadino finlandese », sopprimendo qualsiasi distinzione fra uomini e donne, rispetto alla legge fondamentale del paese, nei diritti civili e politici, e ammettendoli indistintamente al voto, dopo compiuti 25 anni di età.

GERMANIA. — Il diritto di voto e di eleggibilità per tutti i corpi legislativi e amministrativi dei comuni, degli Stati e del Reich è stato accordato alle donne il 9 novembre 1918, col sistema della rappresentanza proporzionale; a 20 anni per l'elettorato; a 25 per l'eleggibilità.

Inghilterra e per l'Irlanda fu concesso con la legge del 1918 e, con la stessa legge, fu riconosciuta l'eleggibilità delle elettrici al Parlamento. Egualmente con la legge del 1918, fu riordinato il diritto elettorale municipale in Inghilterra, nel paese di Galles, in Iscozia e in Irlanda. Le donne sono attualmente elettrici ed eleggibili al consigli municipali di tutto il Regno unito, purchè abbiano 21 anni compiuti ed occupino un immobile, sia come proprietarie che come locatarie; e sono elette ai Consigli municipali alle stesse condizioni degli uomini.

IRLANDA. — V. INGHILTERRA.

ISLANDA. — Fino dal 1916, le donne hanno diritto di voto e di eleggibilità alla seconda Camera del Parlamento islandese; inizialmente il diritto si conquistava all'età di 40 anni. Tale limite d'età venne però abbassato di un anno ogni anno, fino all'età di 25 anni. Quanto al suffragio municipale e ecclesiastico, la legge del 12 maggio 1882 l'accordò alle vedove e alle nubili, che dirigevano un'azienda agricola o avevano una posizione indipendente. Le stesse categorie di donne conseguirono l'eleggibilità ai Consigli municipali e alle Commissioni della Chiesa, con la legge del 6 novembre 1902. Così si andò avanti fino al 1914, alla quale epoca le sole donne maritate non esercitavano alcun diritto; ma a questa data la adozione del suffragio universale tolse ogni differenziazione e ammise tutte le donne ad essere elettrici ed elette a partire dall'età di 25 anni.

IATUANIA. — La Costituzione dello Stato adottata dall'Assemblea Costituente il 1º agosto 1922 assicura alle donne l'uguaglianza assoluta con gli uomini di fronte alla legge. Il

§ 10 la garentisce tassativamente; il § 23 proclama il suffragio universale; il § 24 conferisce a tutti i cittadini maggiorenni lituani, di 21 anni compiuti, uomini e donne, il diritto di voto politico. L'eleggibilità si consegue a 24 anni. Fino dalla proclamazione dell' indipendenza della Lituania, cioè dal 16 febbraio 1918, le donne avevano goduto del diritto di voto in tutte le altre elezioni, a parità degli uominig

LETTONIA. — Il diritto al suffragio è stato riconosciuto alle donne, contemporaneamente alla proclamazione dell'indipendenza della Lettonia, il 18 novembre 1918, ed è stato accordato senza limitazioni, a completa parità con gli nomini, tanto per l'elettorato quanto per l'eleggibilità.

Lussemburgo. — L'art. 52 della Costituzione, modificato nel 1919, accorda il suffragio alle donne alle stesse condizioni degli uomini, all'età di 21 anni, e l'eleggibilità all'età di 25 anni.

Norvecta. — Dal 1913 il diritto al voto è accordato alle donne, come agli uomini, a partire dall'età di 23 anni; dal 1907 fino al 1913 esso non era loro accordato che in base al pagamento di imposte. Lo stesso dicasi per il suffragio amministrativo (municipale), accordato alle donne dal 1901 al 1910, alla condizione del pagamento di imposte; esteso dopo il 1910 a tutte quelle che avessero compiuto 23 anni.

OLANDA. — La legge del 9 settembre 1919 accorda il suffragio universale a tutti i cittadini, uomini e donne, di 25 anni compiuti; i quali hanno quindi diritto all'elettorato e alla eleggibilità per tutti i Corpi rappresentativi. Fino al 1922, il suffragio femminile emanava semplicemente da una legge, mentre quello maschile era iscritto nella Costituzione; ma quest'unica differenziazione è scomparsa nel 1922 con l'iscrizione del suffragio femminile nella Costituzione.

Polonia. — La Costituzione del 17 marzo 1921 sancisce agli articoli 12, 13 e 36, il diritto di partecipare alle elezioni di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto 21 anni, e quello di essere eletti, egualmente senza distinzione di sesso, a 25 anni. Per l'esercizio di voto nelle elezioni senatoriali occorre avere compiuto 30 anni, e 40 per essere eleggibile. Fino dal 1918, la legge elettorale

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aveva proclamato il diritto di voto di qualsiasi cittadino, senza distinzione di sesso, a partire dall'età di 21 anni, e il diritto di eleggibilità di qualunque cittadino o cittadina avente diritto di voto. Sono egualmente del 1918 i decreti concernenti i Consigli comunali e municipali, che hanno concesso alle donne il suffragio municipale, elettorato ed eleggibilità, contemporaneamente a quello politico, e con carattere di suffragio universale.

ROMANIA. — Nel 1919 una legge ha permesso alle donne di essere nominate consiglieri comunali.

RUSSIA. — La legge elettorale della Costituzione della Russia dei Soviet conferisce esplicitamente uguali diritti politici agli uomini e alle donne, con la disposizione della sezione 4, capitolo 30, che accorda il diritto di elettorato e di eleggibilità ai cittadini dei due sessi, che abbiano raggiunto l'età di 18 anni.

SPAGNA. — In Ispagna la donna può essere capo dello Stato, non esistendo la legge salica, ma il diritto elettorale femminile è di data recente. La legge del 1924 l'ha accordato senza restrizione per quanto riguarda le elezioni amministrative e con qualche limitacione per le elezioni politiche. Le donne possono anche essere elette consiglieri comunali, provinciali e sindaci. Dal 1924 ad oggi non vi sono state elezioni amministrative; il Direttorio tuttavia, provvedendo alla nomina diretta degli amministratori delle provincie e dei comuni, chiamò a tali cariche anche alcune donne, per anticipare in tal modo il probabile esito delle future elezioni.

Svezia. — È uno degli Stati che fu più sollecito a riconoscere il diritto di voto alle donne, ma la concessione fu fatta gradualmente. Nel 1862 fu riconosciuto il diritto di voto amministrativo, scolastico ed ecclesiastico, senza eleggibilità; nel 1889 fu dato il diritto di eleggibilità per le commissioni scolastiche e per l'assistenza pubblica; nel 1909 quello d'eleggibilità ai Consigli comunali e ai Consigli della Chiesa; nel 1918 fu stabilita l'eguaglianza assoluta e universale fra gli uomini e le donne per quanto concerne il suffragio municipale; nello stesso anno fu proclamata l'eleggibilità delle donne alle assemblee provinciali. Circa lo elettorato per la seconda Camera del parlamento (Camera dei deputati), il diritto di voto

spetta a tutti i cittadini svedesi, uomini o donne, che hanno raggiunto l'età di 23 anni.

Uncheria. — Per disposizione contenuta nella Carta costituzionale, le donne hanno il diritto di voto all'età di 30 anni e gli uomini a 24, se posseggono determinati titoli di studi e lo stato di cittadinanza e di residenza da oltre un certo numero di anni. Nel 1918 fu adottato il suffragio universale, esteso anche alle donne, purchè avessero 24 anni e sapessero leggere e scrivere. Dopo la caduta del regime comunista, il nuovo Governo riordinò il diritto elettorale femminile, senza recarvi notevoli modificazioni. Anche per il suffragio municipale, vige lo stesso stato di cose.

Nell'America, meritano di essere ricordati i seguenti Stati:

CANADA. — La legge del 1918 riconosceva alle donne l'elettorato e l'eleggibilità, se esse possedevano una posizione indipendente. La legge del 1920 riconobbe il diritto di suffragio a tutti gli uomini e a tutte le donne maggiori d'età. Esse debbono prestare giuramento di fedeltà prima di essere iscritte elettrici, se sono divenute suddite britanniche per effetto del matrimonio.

Per il suffragio municipale vigono diverse leggi nelle varie provincie, ma tutte riconoscono il diritto amministrativo alle donne che abbiano una posizione indipendente.

REPUBBLICA ARGENTINA. — È forse l'unico Stato dell'America del Sud in cui l'idea del suffragio elettorale femminile abbia avuto qualche successo. Fin dal 1862, la provincia di St. Jean accordò il suffragio municipale alle donne.

STATI UNITI. — Secondo la Costituzione federale, il suffragio completo è concesso alle donne in tutti gli Stati Uniti, per tutti i Corpi costituiti, siano comunali, siano dello Stato o federali; ed è egualmente concesso il completo diritto di eleggibilità per tutti i posti ufficiali, compreso quello della Presidenza della Confederazione. Attualmente negli Stati Uniti vi sono 27 milioni e mezzo di elettrici.

TERRA NUOVA. — Le donne ottennero il diritto di voto per le elezioni municipali in forza della legge del 1921, a condizione di possedere o occupare una proprietà soggetta ad imposta. Esse, però, non sono eleggibili.

L'OCEANIA è il paese dove il suffragio femminile ha avuto il più grande e incontrastato trionfo.

FEDERAZIONE AUSTRALIANA. — Le donne possiedone il diritto di voto alle stesse condizioni degli uomini per le due Camere del Parlamento federale. Esse sono eleggibili alle due Camere del Parlamento federale, all'Assemblea legislativa e ai Consigli municipali. Fra i varii Stati della Federazione esiste qualche varietà di modalità e condizioni per l'esercizio del diritto elettorale; ma la parificazione delle donne agli uomini nell'elettorato politico ed amministrativo è 'osservata in tutte le legislazioni.

Nuova Zelanda. — Nella Nuova Zelanda le donne hanno conseguite il suffragio politico con la legge elettorale del 1893 e l'eleggibilità con la legge del 1919. Il suffragio municipale, comprendente il diritto di voto e l'eleggibilità, fu accordato alle donne con la legge del 1886, e fu esteso nel 1889 al marito o alla donna di colui che paga le imposte.

Nell'Asia l'esame va limitato alla Cina e alle Indie, perchè nel Giappone, malgrado il forte movimento femminista, non si sono ancòra raggiunti risultati pratici.

CINA. — Come norma generale, tutti i cittadini cinesi godono i diritti politici. Recentemente nelle provincie di Hunan, Chekiang Szecheung, Canton, Shensi, e Kweischow, sono state pubblicate leggi secondo le quali gli abitanti della provincia hanno eguali diritti avanti la legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione o di classe.

India. — Secondo la legge costituzionale del 1919, le Assemblee provinciali possono concedere alle donne il diritto di partecipare alle elezioni. Per effetto di tale principio, nel 1921 a Madras, nello stesso anno a Bombay, e nell'anno successivo a Dehli, le assemblee locali riconobbero alle donne il diritto di voto per l'Assemblea legislativa centrale nelle provincie nelle quali esse esercitano il diritto di elezione per le Assemblee provinciali. La concessione del voto fu egualmente deliberata nel 1921 dagli Stati di Cochin, Trawancore e Jahalwar. Le donne, nei detti Stati, hanno diritto di voto alle stesse condizioni degli uomini. L'elettore deve avere 21 anni compiuti e deve pagare la imposta di 3 rupie per la proprietà urbana e

di 10 per quella rurale. Nel 1922 anche lo Stato di Burmah ha accordato il voto alle donne per le Assemblee legislative, stabilendo l'età legale in 18 anni.

Nell'Africa, come si è accennato, quasi tutte le colonie inglesi hanno concesso il diritto elettorale femminile. L'Egitto, a quanto si afferma, è in via di conseguirlo. Ecco particolari notizie della Unione dell'Africa del sud. — Nessuna provincia dell'Unione ha concesso il voto politico, ma tutte quello municipale! la donna è elettrice ed eleggibile alle stesse condizioni dell'uomo. Le varie leggi promulgate nella provincia del Capo, nel Transvaal, nel Natal e nello Stato di Orange (1872-1917) recano norme diverse per l'eleggibilità, ma uniformi per l'elettorato maschile e femminile.

KENIA. — Le donne hanno lo stesso diritto degli uomini per l'elettorato politico e l'eleggibilità all'Assemblea legislativa (legge 22 luglio 1919). Il suffragio municipale è concesso agli elettori e alle elettrici politici, che conoscano la lingua inglese e posseggano una proprietà fondiaria o industriale.

RHODESIA. — Le donne posseggono il diritto di voto e di eleggibilità alle stesse condizioni degli uomini. Una legge del 1919 concesse loro l'eleggibilità ai Consigli municipali, dei quali esse avevano già il diritto di eleggere i componenti.

Non si possono egualmente trascurare le numerose e autorevoli testimonianze che si hanno da parte di eminenti parlamentari, uomini di Stato e pubblicisti, sull'ottima influenza, che la partecipazione delle donne all'elettorato ha avuto in tutti i paesi, che finora l'hanno consentita.

Per la brevità di questa relazione non si trascrivono qui singoli giudizii, che sono stati raccolti in recenti pubblicazioni. (Ferdinand Buisson, Le vote des femmes, p. 307 e segg.; Joseph Barthelemy, Le vote des femmes, pp. 130, 138; Alice Zimmern, Le suffrage des femmes). Essi sono così concordi che non basterebbe il semplice spirito di cavalleria a spiegarli, come forse qualche avversario sarebbe tentato di far eredere. In generale, si loda l'ordine e la compostezza con cui la massa elettorale femminile partecipa ai comizi elet-

torali; l'interessamento nella scelta dei candidati; l'importanza data alla condotta morale, anche privata, degli stessi, sicchè, in molte parti si è avuta una maggior serietà nella formazione delle liste, ecc. Ma assai più rilevante è l'opera che le donne, elette nelle Assemblee politiche o nei Consigli comunali, hanno spiegata a favore di speciali rami della legislazione e per la tutela di particolari interessi, dei quali la donna ha maggiore conoscenza ed esperienza.

A meglio illustrare tale affermazione giova seguire da vicino l'attività svolta dalle donne in alcuni Stati, che le hanno già ammesse nei consessi politici o amministrativi.

GERMANIA. — In Germania, la Costituzione stessa dell'Impero, votata dall'Assemblea nazionale, risente l'influenza della partecipazione femminile a quel consesso, in quanto riconosce un'assoluta eguagliánza dell'uomo e della donna di fronte alla legge, sia per i diritti che per i doveri ; proclama il diritto della maternità alla protezione e all'assistenza da parte dello Stato; assicura ai figli illegittimi le stesse condizioni di sviluppo fisico, morale e sociale dei figli legittimi, ecc. Le donne hanno contribuito pure all'elaborazione di progetti di legge già accolti dall'Assemblea nazionale, quali la legge federale sulla assistenza alle partorienti (entrata in vigore nel settembre 1919); la legge federale sul controllo delle film cinematografiche; quella sui Consigli industriali; quella sulla protezione del personale d'albergo e dei ristoratori. Le donne hanno, infine, contribuito alla presentazione di altri progetti di legge, quali quello sulla protezione dei ragazzi, quello per una nuova legge penale per i réati contro il buon costume, ed uno per la lotta contro le malattie veneree.

Nei diversi Parlamenti, poi, e nei Consigli municipali, le donne hanno portato largo contributo d'attività specialmente pratica; prendendo parte, soprattutto, ai lavori delle Commissioni, ed addossandosi quasi intieramente ed esclusivamente tutto il lavoro in quelle per le quali esse sembravano maggiormente designate: protezione della famiglia, questioni di assistenza sociale, igiene, morale, ecc., senza per questo sottrarsi al lavoro delle altre Commissioni, costituzionali, giuridiche, elettorali, fiscali, per le comunicazioni, ecc., nelle quali

hanno coadiuvato efficacemente l'opera degli uomini.

Inchuterra. — Dal 1918 in poi, da quando, cioè, le donne sono state ammesse a partecipare alla vita politica del paese, la legislazione per la protezione della donna, dei bambini, delle condizioni di lavoro, della moralità, ecc., ha fatto molti progressi. Basta a dimostrarlo la semplice enumerazione di alcune delle più importanti leggi votate nei primi due o tre anndi attività. Vanno ricordate: la legge del 1919 per l'abrogazione della facoltà di licenziamento per ragione del sesso dell'impiegato o funzionario, legge della massima importanza, che ha avuto come uno dei primi risultati la nomina di parecchie centinaia di donne a giudici di pace, per occuparsi dei casi di separazione legale dei coniugi, di pagamento di pensioni alimentari, di polizia stradale, di reati di minore importanza, commessi da ragazzi, ecc. Altro risultato è stata l'ammissione delle donne a far parte delle giurie e a molte altre professioni di cui era loro vietato l'accesso; la legge del 1920 sui beni della donna maritata; la legge del 1922 sulle successioni, per attuare, con criterio più largo e moderno, le disparità di trattamento fra i varii eredi dell'uno e dell'altro sesso; la legge del 1918 sulle levatrici; la legge del 1919 sul riconoscimento della professione d'infermiera, per migliorarne le condizioni e dare un ordinamento definitivo a questa benemerita classe che da trentadue anni vi aspirava; la legge del 1920 per la regolamentazione del lavoro delle donne, dei ragazzi e dei fanciulli; la legge del 1918 per la tutela della salute delle gestanti, delle madri nutrici e dei bambini sotto i 5 anni; la legge del 1918 sulla situazione dei figli illegittimi; la legge di riforma del codice penale, votata nel 1922, per aggravare le sanzioni contro il delitto di violenza carnale, ecc.

Anche nei Consigli comunali le donne spiegarono una grande attività, intesa specialmente a migliorare le condizioni dei maestri, delle scuole, del funzionamento della polizia, dei Tribunali per i minorenni, delle abitazioni a buon mercato, ecc.

Norvegia. — Anche qui la partecipazione delle donne all'attività legislativa del paese ha avuto notevoli risultati: un miglioramento delle condizioni economiche create alla donna LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

impiegata di commercio (legge del 9 agosto 1918); l'obbligo di produrre una dichiarazione di non essere colpita da infezione sifilitica per qualunque persona debba contrarre matrimonio (legge del 1918); un miglioramento delle condizioni della prole illegittima, ecc.

Nel campo amministrativo municipale, le donne hanno egualmente propugnato l'incremento delle riforme sociali, delle pensioni alle madri, ecc. e delle scuole di economia domestica per le giovinette.

Svezia. — I risultati della partecipazione femminile alla vita pubblica svedese sono per ora più evidenti nel campo dell'attività municipale, dove da maggior tempo essa ha luogo. Ivi l'opera loro si è svolta soprattutto per aumentare i salarii delle donne impiegate e funzionarie; per la concessione di sussidii ad orfanotrofi, nidi, istituti professionali; per l'incremento dell'istruzione professionale, particolarmente femminile; per i problemi dell'approvvigionamento; per i giardini operai; per le abitazioni, e, in linea generale, per sviluppare in ognuno l'amore della città natale, delle sue bellezze e delle sue antichità.

POLONIA. — Fra molti progetti di legge, presentati dalle donne che siedono nella Dieta costituente polacca, concernenti la situazione legale ed economica della donna, la prótezione dell'infanzia, la lotta antialcòolica, le assicurazioni sociali, l'educazione (agricola, domestica o scientifica), le abitazioni salubri, ecc., sono stati votati e sono divenuti legge i seguenti: legge del 1920, chè autorizza la donna maritata ad essere testimone negli atti di stato civile, a stare in giudizio e disporre dei propri beni; legge del 1920 per la creazione di scuole popolari agricole e d'economia domestica; legge del 1920, che accorda la protezione dello Stato ai bambini abbandonati o trascurati. Sono state poi approvate leggi di protezione della maternità e del lavoro delle donne e dei fanciulli ; leggi sociali per la protezione dei locatarii; leggi regolatrici delle questioni collettive fra proprietari ed operai agricoli, fra proprietari di immobili e portieri, o che concedono sussidi di disoccupazione, o disciplinano le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.

CECOSLOVACCHIA. — Basterà accennare alle principali leggi votate dopo la concessione dei diritti politici alle donne per dare un'idea della

benefica ripercussione che se ne è avuta. Nel 1918 si è avuta la legge sulla durata della giornata di lavoro ; nel 1919, quelle per la riforma del diritto matrimoniale; per l'eguaglianza degli stipendii e pensioni fra insegnanti elementari dei due sessi; per il miglioramento delle condizioni del lavoro a domicilio; per le assicurazioni in caso di malattia; per assicurare sussidii di maternità alle lavoratrici; nel 1921, la legge sulla sorveglianza dei bambini affidati a stranieri e degli illegittimi; la legge sulla lotta contro la disoccupazione; nel 1922, la legge sulle scuole professionali speciali; quella concernente l'istituzione provvisoria di tutori e curatori; quella per la restrizione alla vendita delle bevande alcooliche; quella sulla lotta contro le malattie veneree; quella per la costruzione di abitazioni salubri e quella per la protezione dei mutilati, degli orfani e delle vedove di guerra, ecc.

FINLANDIA. — Anche qui, la maggioranza delle leggi presentate dalle donne riguardano riforme alla legge del matrimonio; miglioramenti alla legislazione del lavoro (assicurazioni contro l'invalidità, interdizione ai bambini di esercitare il commercio ambulante, istituzione di ispettrici d'igiene nelle fabbriche, protezione dei domestici, protezione dei lavoratori a domicilio d'ambo i sessi, ecc.); tutela dell'infanzia (assicurazione statale sulla maternità, miglioramento della condizione giuridica dei figli illegittimi, legge per la protezione dell' infanzia, revisione delle sanzioni per le madri infanticide, ecc.); lotta contro l'alcoolismo, ed altre riforme sociali.

Più ricca di pratici risultati è stata l'attività delle donne elette nelle Assemblee politiche e amministrative degli Stati dell'America del Nord e dell'Australia. Ne danno ampia notizia le pubblicazioni su « Le suffrage des femmes en pratique », curate dall' Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Non pare necessario accenname in questa relazione, data la differenza d'ambiente politico e sociale in cui quell'attività si è svolta.

I nostri precedenti parlamentari, dunque, quelli legislativi, il regime elettorale che trovammo nelle nuove provincie, il grande esempio delle legislazioni straniere, l'ottimo risullegislatura xxvii — 1º sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

tato conseguito all'estero, le condizioni giuridiche odierne della donna ci inducono a ritenere che è giunto il momento opportuno di renderle ancora un atto di giustizia: quello del riconoscimento del suo diritto elettorale amministrativo.

Mentre aucora si discute da alcuni su tale opportunità, la donna invade con la sua attività tutta la vita sociale. Il relatore dell'Ufficio centrale è dolente di non potervi sottomettere ricchi dati statistici, che, in sintesi rigorose, vi facciano presente il quadro dell'attività femminile, Le nostre statistiche contengono delle inverosimili lacune. Ma i pochissimi dati, che è stato possibile raccogliere presso l'ufficio centrale di statistica, il Ministero della Istruzione e quello dell'Economia nazionale, sono indici eloquenti.

In Italia esistono 63,000 insegnanti donne e 21,400 insegnanti maschi, giusto le risultanze dei dati raccolti per l'ultimo bilancio tecnico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari. L'istruzione elementare è, dunque, nella massima parte affidata alle donne. Più notevoli sono le seguenti cifre, che dimostrano che oltre un terzo degli insegnanti delle scuole di istruzione media sono donne:

1917-18	donne	6934	uomini	11612
1918-19	»	7490	. >>	11693
1919-20	»	7291	»	13881
1920-21	»	7311))·	14006
1921-22	»	7113	. 33	13501
1922 - 23	30.	6823))	12831

Da queste scuole medie escono ogni anno qualche decina di migliaia di licenziate e diplomate. Nel 1922-23, esse sono state 30.292.

Interessanti sono i dati che si hanno dal Comune di Milano circa il numero dei libretti di ammissione al lavoro, distribuiti dal Comune stesso annualmente a ragazzi dai 12 ai 15 anni distinti per sesso e secondo il titolo di studi:

Rilasciati nel 1920-21 secondo i titoli di studio dei richiedenti

Titoli di studio dei richiedenti	Maschi da 12 a 15 anni	Fem- mine dz 12 a 15 anni	Totale
1920	,	!	
Classe 2ª	28	29	57
» 3°	278	275	548
» 4 ⁸	578	701	1079
» 5 ^a	1014	883	1847
» 6°	939	937	1876
Incapacità intellettuale.	295	158	453
Totale	3127	2733	5860
1921			
Classe 5 ^a	984	735	1669
» 6 ⁿ	645	771	1416
Incapacità intellettuale .	302	162	464
Prov. da altri Comuni .	13	9	22
, Totale	1894	1677	8571

Le cifre che seguono dimostrano la frequenza delle donne nelle Università le negli Istituti superiori, nei quali si sono avuti laureati o diplomati:

1914-15	donne	1364	uomini	3322
1915-16	»	1302	»	2762
1916-17	ď	1270	′))	1988
1917-18	x	1262	»	2141
1918-19	ĺ»	1402	»	5861
1919-20	»	1581	»	8081
1920-21	»	1909	Þ	8216
1921-22	.))	2859	n	8769

Per il 1922-23, si hanno soltanto i dati statistici per le donne laureate, che sono i seguenti :

in giurisprudenza	٠	24
in scienze commerciali		26
in lettere		194
nel magistero femminile		271
nel perfezionamento normale		1283
in medicina e chirurgia		30
in ostetricia		711
in matematica		89
Totale	4	2628

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924 25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di fronte a queste cifre, che mostrano la alta coltura letteraria e tecnica di una massa considerevole di donne, escluse dal voto, stringe l'animo il pensare che nelle liste elettorali maschili sono iscritti circa due milioni di analfabeti. Ognuno che abbia senso di equità deve riconoscere la profonda ingiustizia di questa situazione. Dopo la concessione del suffragio universale, che comprende anche gli analfabeti, è un vero assurdo morale negare il voto alle donne che abbiano titoli come quelli sopra menzionati. Coloro che osservano che le condizioni di cultura più progredite nei paesi stranieri hanno permesso la concessione del voto elettorale, che è ancora inopportuna presso di noi, debbono riconoscere che sono appunto queste inferiori condizioni (che non hanno, tuttavia, impedito di dare il voto agli analfabeti maschi) che rendono più urgente di accordarlo alle donne che posseggono una cultura sufficiente. Forse in nessun altro paese come nel nostro, la donna colta trovasi in una condizione così umiliante, per quanto si attiene all'elettorato.

I dati statistici difettano anche per quanto concerne l'attività economica della donna. Così, non si conosce esattamente il numero delle donne commercianti: ma, calcolandolo sulla base di quelle iscritte nelle liste degli elettori commerciali presso le principali Camere di commercio del Regno, si può ritenere che esso ascenda, approssimativamente, a 80,000. Non è possibile, procedendo, del pari, con metodo comparativo, in difetto di statistiche complete, indicare anche approssimativamente il il numero delle impiegate, pubbliche e private. È noto però che quello delle donne ha un quotidiano e costante incremento, conquistando

esse posti che erano una volta monopolio degli uomini. Le condizioni economiche contemporanee fanno particolarmente aumentare il numero delle impiegate private, per effetto delle loro più modeste retribuzioni, mentre il namero degli impiegati tende a diminuire.

Quanti sono i contribuenti e quante le contribuenti in Italia? Neppure è dato sapere. Sembra però accertato che, per alcuni comuni siano iscritte nei registri catastali più donne che uomini, quali proprietarii fondiarii. Dalle statistiche pubblicate più appresso, dedotte dal censimento del 1921, risulta che nelle regioni, per le quali i dati sono stati ordinati, vi sono più donne proprietarie che uomini proprietari. Ora, se i comuni rappresentano la collettività degli interessi non si può in alcun modo giustificare che soltanto una minoranza abbia, talvolta, il diritto di scegliere gli amministratori e di amministrare i comuni interessi.

Più rincrescevole è la mancanza di dati statistici completi e recenti sulle donne operale addette alle officine. Risulta, però, da notizie raccolte dal Ministero della Guerra, che, alla data dell'armistizio, la mano d'opera impiegata nella lavorazione di guerra era di 903.950 operai, dei quali 198.000 erano donne. Alla massa delle donne operaie che lavorano nelle fabbriche bisogna aggiungere la massa di quelle che lavorano a domicilio.

E stato, tuttavia, possibile ottenere i seguenti dati circa la popolazione dei due sessi, superiore a 10 anni, classificati per categorie professionali; i dati sono del censimento 1921 e riguardano sette regioni, le sole per le quali le cifre dell'ultimo censimento sieno state elaborate: legislatura xxvii — 1ª sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

Popolazione di età superiore a 10 anni classificata per sesso e per grandi categorie professionali in alcune regioni d'Italia al 1º dicembre 1921.

	In	;		Cifre relative a 1000 abitanti			
CATEGORIE PROFESSIONALI	complesso	Maschi	Femmine	In com-	Maschi	Femmine	
VENEZIA GIULIA							
Agricoltura, caccia e pesca	219.222	153.870	65.352	291	404	175	
Industrie	126,465	105.348	21.117	168	276	57	
Commercio	88.132	24.592	8.540	44	65	23	
Amministrazione pubblica e privata	36.436	83.981	2.505	48	. 89	7	
Culto, professioni e arti liberali	10.555	6.582	4.023	14	17	11	
Addetti a servizi domestici	17.060	1.789	15.271	28	5	41	
Proprietari, benestanti	6.298	2.359	3.934	8	6	11	
Attendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricoverati, ecc.	304.800	52.737	252.063	404	138	675	
În complesso	753.968	381.158	372.805	1.000	1.000	1.000	
VENEZIA TRIDENTINA							
Agricoltura, caccia e pesca	208.521	128.366	75.155	384	489	281	
Industrie	71.908	59.658	12.255	136	227	46	
Commercio	20.908	13.160	7.743	39	50	29	
Amministrazione pubblica e privata	16.398	14.971	1.427	31	57	5	
Culto, professioni e arti liberali	11.528	6.522	5.001	22	25	19	
Addetti a servizi domestici	14.129	1.089	18.040	27	4	49	
Proprietari, benestanti	5.744	1.790	3.954	11	7	15	
Attendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricoverati, ecc.	186.205	37.010	149.195	350	141	556	
In complesso	530.881	262.561	267.770	1,000	1.000	1.000	
LIGURIA					_		
Agricoltura, caccia e pesca	201.042	130.119	. 70.923	180	284	126	
Industrie	260.124	221.120	89.004	283	398	69	
Commercio	69.202	53.123	16.079	62	96	28	
Amministrazione pubblica e privata	45.004	42.158	2.851	40	76	5	
Culto, professioni e arti liberali	26,391	14,356	12.085	24	26	21	
Addetti a servizi domestici	25.191	3.328	21.868	23	6	39	
Proprietari, benestanti	12.116	4.905	7.211	11	9	13	
Attendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricoverati, ecc	478.521	85.978	892.543	427	115	699	
In complesso	1.117.591	555.077	562.514	1.000	1.500	1.000	

CLERRO CHIEF PROTECTION	In			Cifre relative a 1000 abitanti			
CATEGORIE PROFESSIONALI	complesso	Maschi	Femmine	In com-	Maschi	Femmin	
UMBRIA							
Agricoltura, cacela e pesca	251.188	178.977					
Industrie	69.566	55.998	72.211	488	617	249	
Commercio	9.470	7.755	13.568	121	193	47	
Amministrazione pubblica e privata	9.750	9.092	1.715	16	26	6	
Culto, professioni e arti liberali	10.217	5.021	. 658	16	31	2	
Addetti a servizi domestici	6.648	1,379	5.196	17	17	17	
Proprietari, benestanti	6.444	3.632	5.264	11	4	18	
Attendenti alle cure domestiche, pensionati,	0.434	9.054	2.812	11	12	9	
studenti, ricoverati, ecc.	217.824	28,937	188.867	375	100	652	
In complesso	581.202	290,791	290.411	1.000	1.000	1.000	
TOSCANA							
gricoltura, cacela e pesca	706.052	516.076	189.976	307	453	163	
adustrie	413.858	322.861	90.992	180	284	78	
ommercio	78.154	64.342	13 812	34	57	12	
mministrazione pubblica e privata	48.953	46.056	2.897	.21	41	2	
ulto, professioni e arti Aberali	39.013	21.655	17.358	17	19	. 15	
ddetti a servizi domestici	38.080	5.981	27.099	14	. 5	23	
roprietari, benestanții	19.915	9.820	10.095	9	9	9	
ttendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricoverati, ecc.	962,597	149.550	818.047	418	132	698	
In complesso	2.301.567	1.136,291	1.165.276	1.000	1.000	1.000	
LAZIO.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	
gricoltura, caccia e pesca	308.229	214.094	ΩΩ. 4:68≌	0.47	0.0	, ,	
idustrie	186.577	157.945	89.185	247	348	147	
ommercio	45.587	37.305	28.682	152	256	47	
mministrazione pubblica e privata	84.790	77.658	8,282	37	60	14	
ulte, professioni e arti Hberali	38.478	28.110	7.132	69	126	12	
ildetti a servizi domestici	31.591	7.613	15.368	81	87	25	
roprietari, benestanti	12.230	. •	28.978	26	12	39	
ttendenti alle cure domestiche pensioneti	12.25U	5.574	6.656	10	9	11	
studenti, ricoverati, ecc	522.798	98.961	428.837	428	152	705	
In complesso	1.225.280	G17.260	608.020	1.000	1.000	1.000	
				 [-			

CATEGORIE PROFESSIONALI	In	•		Cifre relative a 1000 abitanti			
LIAMOINE THOTASSIONALI	complesso	complesso Maschi		In com-	Mașchi	Femmine	
SARDEGNA							
Agricoltura, caccia e pesca	200,457	191.063	9.394	804	Fair		
ndustrie	75.488	66.850	8.683	294 111	567	27	
ommercio	14.400	11.862	2.588	21	199 35	25	
mministrazione pubblica e privata (13.389	13.028	361	20	39 39	į (
ulto, professioni e arti liberali	7.151	4.689	3.012	11	14	9	
ddetti a servizi domestici	16.683	1.224	15.459	24	4	45	
roprictari, benestanti	10.920	5.818	5.102	16 ∫	17	15	
ttendenti alle cure domestiche, pensionati, studenti, ricoverati, ecc.	343.015	41.963	301.052	508	125	871	
IN COMPLESSO	681.998	336.447	845,551	1.000	1.000	1.000	
ĭ	-1-	1			 -	-	

Per avere dati più completi per quanto concerne le classi operaie bisogna ricorrere al censimento delle industrie italiane, compiuto nel 10 giugno 1911, avvertendo però che negli ultimi 15 anni la classe lavoratrice ha avuto notevoli trasformazioni e che la proporzione fra i due sessi dei lavoranti è spostata sensibilmente a vantaggio di quello femminile:

		Numori assoluti	Numeri proporzionali
Maschi:	Tutte le industrie		
>>		1.191.333	1.000
	Metallurgiche.	298.192	350
»	Alimentari	151.250	127
>	Lavorazione dei metalli		
»	Costruzioni edili.	149.391	125
3 5 -		109.285	92
	Legno	107.490	90
»	Tessili, ecc.	102,008	
Forman	77 7 44	102.000	86
вещине:	Tutte le industrie	576.227	1.000
»	Tessili	369.119	
>>	Vestiario ed arredamento domestico		642
20	Alimentaria	76.113	133
*	Alimentari, ecc	22.458	· 39
	. ** <u>*</u>		

Come controllo e come completamento delle dette cifre, si possono consultare i risultati di una inchiesta dell'Ispettorato del lavoro presso la Direzione generale del lavoro e riguarda il luglio 1923. L'inchiesta si riferisce solo alle fabbriche con più di 10 operai e concerne solo quelle che hanno creduto rispondere al questionario, non essendene prescritto l'obbligo. Le cifre non hanno perciò valore assoluto, ma sono rappresentative per ciò che riguardano proporzione fra maschi e femmine.

Occupazione operaia - Distribuzione per sesso.

(Dati percentuali).

TABBLLA E.

INDUGUAL	Lngli	o 1920	Novembr	e 1921 (1)	Lugli	o 1922	Luglio 1923	
INDUSTRIE	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
]					<u> </u>	<u> </u>
GRUPPO I. — Industrie che utiliz- zano i prodotti dell'agricoltura, caccia a pasca,					j	-1		
Industrie del legno e materie ana- loghe	83,6	16.4	82.8	170	82.7			
Industrie alimentari.	73.4	26.6	1	17.2		17.3	84.8	15.5
Industrie alimentari stagioniere	167-2	20.0	71.9	28.1	76.4	23.6	75.6	24.4
Industrie delle spoglie animali	63.8	36.2	75.0	= 54.4			47.6	52.4
Industrie della carta	51.6	48.4	65.6	84.4	68.6	36.4	64.0	86.0
ndustrie che utilizzano i prodotti	01.0	40/#	52.6	47.4	56.0	44.0	54.1	45.9
dell'agricoltura, caccia e pesca.	96.9	63.1	36.6	68.4	35.5	64.5	35.7	64.
Totale del gruppo	67.9	32.1	68.0	32:0	67.8	32.2	67.1	32.
RUPFO H. — Industrie che lavorane e utilizzano i metalli.							,	
ndustrie metallurgiche	94.8	5.2	95.8	4.2	96.2	8.8	95.7	4.8
ndustrie meccaniche	88.3	11.7	88.4	11.6	88.2	11.8	87.2	12.1
abbriche d'automobili	94.1	. 5.9	94.9	5.1	92.6	7.4	93.6	6.4
abbriche di materiale ferroviario.	98.6	1.4	99.1	1.1	99.7	0.8	98.6	1,4
ndustrie meccaniche di preci-				ſ				;
sione	53.5	46.5	55.7	44.8	64.3	85.7	65.7	. 84.9
ndustrie delle costruzioni navali.	99.0	1.0	99.5	0.5	99.6	0.4	99.4	0.6
Totale del gruppo	91.1	8.9	91.1	8.9	91.5	8.5	90.6	9.4
R. PPO III. — Industrie della layo- razione dei minerali ed edilizie.			:					
ndustrie della lavorazione mine-	83.9	16.1	87.2	900				•
ndustrie delle fornaci da laterizi.	82,5	17.5	88.4	12.8	89.6	10.4	86.6	18.4
ndustrie costruzioni edilizie stra-	JAN	14.0	00.#	11.6			88.1	16.9
dali, idrauliche	99.0	1.0	99.1	0.9	-	-	99.1	0.9
Totale del gruppo	90.9	9.1	94.0	6,0	89.6	10.4	90.4	9.6

⁽¹⁾ Percentuali calcolate sui dati dell'inchiesta dell'occupazione operaia del luglio 1920-luglio 1922 (Vedi volume XXXIX, n. 4, 5, 6, pag. 342-348-I del « Bollettino della Direz. Gen. del Lavoro ».

Segue Tabbilla E.

INDUSTRIE	Laugh	Luglio 1920		bre 1921	Lugi	io 1922	* Luglio 1928	
TROUGIALE	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
GRUPPO IV. — Industrie che lavo rano e utilizzano le fibre tessili.							- ,	
Industria della seta	8.3	91.7	7.9	92.1	7.5	92.5	0.7	'ou
Industria del cotone	24.2	75.8	24 5	75.5	24.5	75.5	8.7 24 6	91.3
Industria della lana	1	.L	34.8	65.2	87.9	62.1		75.4
Industria lino, canapa, juta	25.0	75:0	24.4	75.6	25.0	_ 75.0	37.5 25.3	62.5
Industria della maglieria	9.2	90.8	9.7	90.3	7.7	92.3	9.1	74.7
Cappellifici	47.4	52.6	47.0	58.0	45.2	54.8	44.6	90.9
Altre industrie tessili	81.9	68.1	82.8	67.7	88.8	66.2	37.2	55.4 62.8
Industrie vestiario e arred	16.8	83.2	19.8	80.7	12.8	87.2	14.1	85.9
.	-							09.8
, Totale del gruppo	21.9	78.1	21.2	78.8	21.2	78.8	21.8	78.2
GR. P20 V. — Industrie chimiche, or- ganiche ed inorganicke.	*							
Industrie della gomma	57.5	42.5	64.7	35.3	63.8	36.2	64.0	
Fabbriche concimi chimici	94.6	54	95.3	4.7	96.0	4.0	96.9	36.0
Fabbriche flammiferi	22.6	77.4	22.0	78.0	28.7	76.3	22.5	3.1
Altre industrie chimiche	73.0	27.0	72.4	27.6	66.2	88.8	67.4	77.5 82.6
Totale del gruppo	67.5	32 5	68.3	31.7	64.9	35.1	66.0	84.0
			<u> </u>				-	
GRUPPO VI. — Industrie e servizi corrispendenti a bisogni collettivi e generali.			-	٠	•			
Industrie poligrafiche	71.1	28.9	71.6	04	70.0	27.0	F 13 43	
ndustrie dei trasporti,	96.6	3.4	97.0	25.4 3.0	72.8	27.2	73.6	26.4
ndustrie per la produz. e distrib. luce, acqua, forza, calore	96.4	3.6	96.8	3.7	97.2 97.4	2.8	97.2	2.8
Totale del gruppo	87.6	12.4	87.6	12.4	88.5	2.6	98.9	1.1
- 	-				30.0	11.4)	89.1	10.9
Totale generale donne	61.1	38.9	58.5	41.5	53.9	46.1	57.1	

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per dare in fine una idea della partecipazione delle donne al lavoro agricolo, possono servire i seguenti dati statistici:

Regioni —					p		000 ma 	
Sardegna	•						35	
Sicilia.	•			• .			112	
Puglie .			• .		•	٥.	333	
Toscana .	,		•		•	.4 -	350.	
Umbria .						٠	356	
Lazio .							415	
Emilia .							465	
Lombardia	7.0			• .			526	
Veneto .		. •					562	
Marche .						: .	580	
Liguria .						٠	600	
Abruzzi e			ė.				661	
Campania						i	713	
Basilicata			,				715	
Calabria.	-		•	•	•		719	
, Piemonte	. •	:	•		•	•	738	
Media generale d	[0]	P	ear	30				48

Di fronte a tanta attività femminile, in tanti svariati campi del lavoro umano, le preoccupazioni di coloro che temono di sottrarre le donne alle cure domestiche col conferire loro il diritto di voto perdono qualsiasi importanza. Come il filosofo greco a coloro che negavano il moto rispondeva camminando, così a coloro che le ritengono non ancora idonee alle lotte della vita fuori dell'ambiente famigliare, esse rispondono intensificando il loro lavoro, che diventa ogni giorno un fattore più importante del progresso umano.

Chi osserva un fatto così imponente può trascurare la facile ironia e l'epigramma, che trovano sull'argomento dell'elettorato femminile buon gioco e non si lasciano sfuggire la occasione.

Vecchio destino questo di tutte le riforme! La satira è, per sua natura, conservatrice. Quando non trova il segno della perfezione nel presente, si rivolge nostalgicamente al passato; ma quasi sempre rifugge dall'avvenire. Essa, anche quando sferza vizii e colpe, non addita le vie della ricostruzione. Spetta agli uomini di azione sentire quanto contiene di vero e trovare in essa l'incitamento e il limite della attività creatrice. Il legislatore, pensoso del

suo compito, raccoglie nella mutevole realtà della vita i segni dei tempi e, dai molti elementi, che formano la civiltà dell'epota in cui vive, trae la norma che deve regolare i nuovi rapporti e le nuove necessità.

Non occorrono molte parole per giustificare gli emendamenti, che l'Ufficio centrale ha creduto di proporre al progetto di legge. La maggioranza dell'Ufficio avrebbe desiderato che nessuna modificazione fosse apportata al testo approvato dalla Camera dei deputati, per evitare che il disegno di legge dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento. Ma è stato osservato che emendamenti sono assolutamente indispensabili all'art. 5 e 6, dove si dispone della formazione delle liste elettorali ammini-, strative per il 1925, mentre il ritardo nella approvazione del disegno di legge consente soltanto di considerare la formazione delle liste dell'anno 1926. Dovendo, quindi, il disegno di legge tornare all'altro ramo del Parlamento, è parso opportuno rettificarlo in altri punti, dove non è esattamente redatto e introdurvi un'unica lieve modificazione, relativa alla formazione delle liste per gli anni successivi.

Qualora, peraltro, il Senato ritenga che possa

LEGISLATURA XXVII -- 1ª SESSIONE 1924-25 -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

29 -

rettificarsi la data anzidetta in via di esecuzione, in conformità dello spirito della legge, la quale, in sostanza, dispone che nel primo anno della sua applicazione si provveda nei modi indicati negli art. 5 e 6, e che quindi non siano indispensabili modificazioni agli articoli stessi, la maggioranza dell' Ufficio Centrale è disposta a rinunziare anche agli altri emendamenti al disegno di legge, i quali potranno considerarsi quali interpretazioni alle norme in esso contenute, evitando in tal modo il ritorno del disegno di legge alla Camera dei Deputați.

La maggioranza dell' Ufficio centrale non ha accolto le critiche, che si sono mosse al conferimento del diritto elettorale alle donne indicate nei numeri 1 a 4 dell'art. 24 della legge comunale e provinciale, come viene modificato dall'art. 1 del presente disegno di legge. Si è obbiettato che le donne, che posseggono medaglie al valore militare o la croce al merito di guerra, quelle decorate con medaglie al valore civile o con médaglie dei benemeriti della sanità pubblica o dell'istruzione, le madri e le vedove dei caduti in guerra, pur meritando l'omaggio e il rispetto di tutti i cittadini, non hanno perciò solo il titolo al diritto elettorale. Specie per le madri e le vedove dei caduti, non si può affermare che il sacrificio sopportato, onde sono giustamente circondate dalla riverenza nazionale, sia una garenzia della loro capacità elettorale. A tale obbiezione si è opposto che la concessione del diritto al voto alle categorie delle donne indicate nei primi quattro numeri dell'art. 24 rappresenta un jus honoris, che deve essere attribuito senza chiedere altre condizioni, ciò che appunto costituisce la caratteristica dell'jus honoris. Le donne che hanno acquistato benemerenze durante la guerra o che hanno sopportato con serenità d'animo i più profondi dolori, sacrificando all'ideale supremo della patria i santi affetti del loro animo, si sono mostrate ben degne della concessione di un privilegio. Privilegio piuttosto formale che sostanziale, giacchè la maggior parte delle donne, comprese nelle categorie dell'art. 24, avranno altri titoli per la loro iscrizione nelle liste elettorali. Ciò ha convinto la maggioranza dell'Ufficio centrare di mantenere fermo il principio. Giova al proposito ricordare che il Belgio ha concesso alle vedove, alle madri di caduti in guerra e alle prigioniere di guerra non il diritto al voto, ma addirittura l'eleggibilità al Parlamento, senza altro requisito, neppure quello di essere elettrici.

Al n. 4 dell'art. 24 sembra necessario aggiungere le parole « e seguenti ». In effetti, la esclusione delle vedove dei caduti dal duritto alla pensione non è stabilita soltanto dall'articolo 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sibbene anche dagli articoli successivi, anzi da questi piuttosto che da quello citato. Trattasi, evidentemente, di un'omissione materiale, cui bisogna riparare.

Circa il n. 5, si è osservato che le donne, che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e che, a detto titolo, siano state iscritte nelle liste elettorali, non possono perdere il diritto al voto quando termina l'esercizio della patria potestà o smettano l'Ufficio tutelare, salvo il caso che ne sieno private a norma dell'articolo 233 del codice civile. Per tale considerazione il n. 5 è stato modificato in modo da comprendere anche le donne, che abbiano avuto l'esercizio della patria potestà o della futela.

La maggioranza dell'Ufficio centrale non ha creduto invece di accogliere un altro emendamento proposto: quello di elevare il grado del titolo di studio necessario per essere iscritta elettrice. Si era domandato che tale titolo fosse quello della licenza ginuasiale od altro equiparato, affermando, che, in tal modo, si garentirebbe la maggiore capacità della donna e l'indipendenza dal marito, il quale, in caso contrario, avrebbe un voto plurimo. La maggioranza dell'Ufficio osservò al riguardo che per la capacità della donna a scegliere gli amministratori del suo comune basta l'istruzione elementare, la quale consente all'elettrice di potere essere illuminata dagli organi dell'opinione pubblica, che sono i giornali, seguire i dibattiti che in essi si svolgono sulle questioni amministrative locali, leggere gli stampati che si pubblicano per l'occasione, e non doversi affidare alle informazioni e alle opinioni di chi, più colto di lei, è in grado di dargliele, e influirebbe sul suo voto. Quanto all'indipenLEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

denza dal proprio marito, la maggioranza ha osservato che è questione di temperamento della donna e non di coltura. Ma ciò che ha persuaso la maggioranza dell'Ufficio centrale a respingere la proposta, si è che le scuole ginnasiali e parificate esistono soltanto in pochi comuni di fronte ai 9.000 che si contano in Italia: è che le dette scuole sono frequentate soltanto dalle giovinette delle classi medie sociali, quelle che si sogliono chiamare le classi borghesi: le quali, a differenza di quelle popolari, hanno i mezzi per mantenerle agli studii, anche lontano dalle famiglie. Le esigenze economiche delle classi meno favorite dalla fortuna non permettono neppure che le giovinette indugino tanto, a causa degli studi, ad iniziare la loro vita di lavoro. La conseguenza della proposta elevazione dei titolo di studio sarebbe dunque la costituzione di un privilegio a favore di alcune classi sociali e non può essere accolta.

L'Ufficio centrale ha creduto aggiungere un capoverso all'art. 24 bis, da inserirsi nella legge elettorale comunale e provinciale. L'articolo dispone che nella prima revisione delle liste elettorali, dopo l'entrata in vigore della legge, saranno iscritte soltanto le donne che ne facciano domanda. Secondo il sistema della legge vigente, le iscrizioni negli anni successivi dovranno aver luogo d'ufficio. È facile prevedere le difficoltà alle quali si andrà incontro nei primi tempi per accertare d'ufficio i titoli posseduti dalle donne, che diano loro il diritto all'iscrizione. Sarà quindi necessario promulgare delle norme speciali per le revisioni successive delle liste elettorali. E a ciò mira appunto il capoverso dell'articolo.

Le modificazioni apportate agli articoli 5 e 6 del disegno di legge sono rese necessarie, come sopra si è detto, dal ritardo frapposto alla sua approvazione.

Il disegno di legge, così emendato, che si sottopone ai vostri suffragi, ha la sostanza e l'apparenza molto modesta. L'Ufficio centrale ha chiesto informazioni sulle previsioni del numero delle elettrici che si avrebbe con la applicazione della legge. Ma pare che non siano possibili studii al riguardo. Un calcolo molto

approssimativo, però, si può fare, sulla basa del numero degli elettori esistenti quando vigeva l'antica legge elettorale, e su'lla considerazione che in Italia il numero delle donne è presso a poco eguale a quello degli u'omini. Con quella legge, però, i cittadini erano Clottori a 21 anni, mentre col disegno di legge in esame la donna lo diverrebbe a 25. I titoli di studio, poi, non erano esattamente quelli richiesti dal progetto di legge, ed è noto, d'altra parte, che l'analfabetismo femminile è maggiore di quello maschile. Alla sua volta, l'ammontare della contribuzione, come titolo siettorale, era notevolmente inferiore a quello oggi proposto. Facendo, quindi, le debite deduzioni, e pur tenendo conto dell'aumento della popolazione e dell'annessione delle nueve provincie, si può affermare che il numero delle; elettrici, quando tutte le donne che vi hamno diritto saranno iscritto nelle liste, non sara rilevante. Se, inoltre, si tien conto che, nella prima formazione delle liste, vi saranno iscritte soltanto quelle che ne fanno domanda, è da ritenere che il numero delle elettrici per i primi anni sarà addirittura esigno di fronte ai 9 milioni di elettori maschi.

Coteste previsioni prescindono dalle novitàlegislative annunziate, giacchè se istituti come quello del podestà, (in 7.500 comuni su 9.000 che ne ha il paese), o del governatorato della capitale, dovessero entrare nella nostra legislazione, si può facilmente comprendere che il numero delle elettrici diminuirebbe ancora grandemente.

Si tratta, dunque, di un esperimento, fatto con tutta la prudenza possibile, dell'esercizio di un diritto incontestabile. La maggioranza dell'Ufficio centrale non ha difficoltà a riconoscere che si tratta di un primo passo, sempre nel campo amministrativo. Vuol dire che i passi successivi si faranno qualora il primo abbia dato buoni risultati è si siano dissipate le preoccupazioni, che oggi da taluno si nutrono. Bisogna aver fede nel tatto e nel senso di prudenza del legislatore futuro, che non accorderà alcun allargamento di suffragio senza essere sicuro della sua opportunità.

L'odierno disegno di legge è un documento di un processo storico indefettibile. L'eguaglianza della condizione giuridica della donna a quella dell'uomo si è iniziata nella civiltà europea LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE È RELAZIONI

da più di un secolo e si va lentamente effettuando. Vittor Hugo disse che il secolo decimottavo è stato quello della proclamazione dei diritti dell'uomo e il secolo decimonono sarebbe stato quello della proclamazione dei diritti della donna. Per l'Italia la profezia non

si è verificata completamente. Ma non è che una inesattezza di calcolo. La profezia si compirà nel nostro secolo.

Addi 7 novembre 1925.

D'AMELIO, relatore della maggioranza.

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo único 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

A. 24. — Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1º che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2º che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3º che siano madri di caduti in guerra;

4º che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

, 5º che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela, e sappiano leggere e scrivere;

6º che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3º elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scucla pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i ministri della istruzione pubblica e dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1.

Identico.

4º che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione, a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e seguenti;

5º che abbiano o abbiano avuto l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela, e sappiano leggere e scrivere, salvo che siano privati di detti uffici a norma dell'art. 233 del codice civile;

Identico.

legislatura xxvii — 1ª sessione 1924-25 — documenti — disegni di legge e relazioni

Per l'applicazione della presente legge nelle nuove provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

7º che paghino annualmente nel comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi stabiliti dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-bis. — Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-ter. — Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1º sindaco, assessore;

2º presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3º componente della Giunta provinciale amministrativa:

4º componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

Art. 2.

Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale è inscrito il seguente:

N. 12. — Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Identico.

Nelle revisioni successive si provvederà alla iscrizione d'ufficio con le norme da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ministro dell'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

A tale uopo le autorità di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del comune l'elenco delle persone di cui sopra.

Art. 3.

All'art, 27 della legge comunale e provinciale le parole « il suocero ed il genero » sono sostituite con le seguenti: « agli affini in primo grado ».

Art. 4.

Nell'art. 32 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

N. 5. — La richiesta di sostenere l'esame previsto al n. 6 dell'art. 24, quando l'iscrizione sia domandata da donne che non abbiano alcuno degli altri titoli indicati nel detto articolo.

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del comune non sia inferiore a cinquanta.

Sono di conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il ministro dell'interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso, della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della pre-

Art. 3.

Identico.

Art. 4

Identico.

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1926 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1926.

Identico.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1926, il ministro dell'interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti sino al 53 incluso, della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della pre-

Attı Parlamentari

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano, divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Atti Parlamentari

Relazione del membro dissenziente

Onorevoli Colleghi. — Su questo disegno che concede, con certe limitazioni, il voto alle donne nelle elezioni comunali e provinciali (e che — non se ne fa un mistero — rappresenta il primo passo alla ammissione delle donne al suffragio politico), la Commissione della Camera dei deputati, che si era a maggioranza manifestata contraria al suffragio femminile, aveva presentato due relazioni. Quella della maggioranza, di cui era autore l'on. Lupi, proponeva alla Camera di respingere il disegno di legge. Quella della minoranza, invece, presentata dall'on. Acerbo, lo approvava con poche modificazioni. E la Camera dei deputati adottò quasi completamente lo schema proposto dal Ministero.

Non dissimile fu il dissenso che si manifestò nell'Ufficio centrale del Senato; ma qui, invece, fu la maggioranza favorevole al progetto: della minoranza, una parte conchiuse per il rigetto di esso, e un'altra parte rappresentata dal sottoscritto, dichiarò di approvarlo soltanto nel caso che, fra gli emendamenti da lui proposti, fosse accolto quello più importante, relativo alla condizione della capacità alla funzione elettorale.

In vero, se la idea del Ministro proponente non è già di introdurre il suffragio universale femminile, ma soltanto di concedere il diritto di voto limitatamente, determinato da certe presunzioni di intelligenza, di esperienza e d'indipendenza, mentre a queste ultime due condizioni si è provveduto in qualche modo con la categoria delle donne che abbiano un certo censo, comunque esiguo, e con la limitazione dell'età, — la stessa cosa non può dirsi per quanto riguarda la capacità.

Questa, secondo il disegno di legge, si desumerebbe dall'essersi seguito il corso elementare obbligatorio, o da un esame corrispondente. Ora, non è facile persuadersi che la scuola elementare porga una garenzia di sufficiente attitudine alla scelta di buoni amministratori di un comune o di una provincia, nè di un criterio illuminato che faccia preferire un dato indirizzo, una tendenza, un sistema di amministrazione. Troppo poca cosa è il sapere leggere e scrivere e il conoscere le regole elementari della aritmetica.

D'altra parte, il fatto che in quasi tutte le regioni dell'alta Italia e in molte della media, la scuola elementare è frequentata dal maggior numero delle bambine, anche appartenenti al proletariato, renderebbe molto ampio, contro le previsioni fatte, il numero delle donne elettrici. In realtà, l'approvazione del n. 6, del nuovo art. 24 importa il suffragio quasi universale o per lo meno estesissimo per ora, e che diventerebbe universale quando fosse da tutte le famiglie osservata la legge sull'insegnamento obbligatorio.

Ora, a giudizio di molte persone che non sono fra' più umili cultori di scienze politiche, il suffragio universale fu una delle grandi aberrazioni del secolo passato, anzi politicamente, la più grande, a cui in un altro campo può solo fare degno riscontro un'altra simile aberrazione, il giuri criminale.

Il dire quanto sia stato grave il male del suffragio universale (del resto, preveduto da non pochi fra i nostri colleghi) esigerebbe un troppo lungo discorso. Basterà accennare alla facilità di suggestione che i più volgari tribuni hanno esercitato sulle masse ignoranti e credule.

Si dirà che se ciò è un male, esso già esiste. Ma è questa ma ragione perchè il male sia raddoppiato? E ciò avverrebbe indubbiamente con la grande estensione che si darebbe fin da ora al suffragio femminile. Se questo si voglia contenere in giusti limiti, e per l'ammissione al voto si esigano presunzioni di capacità, queste non possono trarsi che da un grado più alto d'istruzione. Certo, anche in questo caso, si potranno avere delusioni, ma per lo meno, se danno vi sarà, esso sarà molto minore, a causa del numero ristretto delle donne che posseggono diplomi di cultura superiore.

Altre categorie ammesse al suffragio — secondo il progetto — sono quelle dei n. 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo. Nulla ho da osservare intorno alle due prime categorie ed all'ultima, ma per quanto riguarda la 3º e la 4º, cioè le madri e le vedove dei caduti in guerra, osservo che se la sventura da loro sofferta le rende degne di rispetto e di compassione e meritevoli di soccorso ed assistenza, solo un motivo di ordine sentimentale può spiegarne l'ammissione allo elettorato e alla eleggibilità, quando manchino tutte le altre condizioni che possano giustificarla.

Ora in una legge di questo genere non si dovrebbe far dominare il sentimentalismo. È dubbio del resto se il dono di una tessera elettorale sarà considerato come un benefizio dalle povere madri e vedove dei caduti in guerra! Non si capisce come quella tessera possa lenire il dolore

di quelle donne per la perdita del marito o del figlio; nè quale premio essa possa per loro rappresentare. E sembra che sfugga del tutto il rapporto fra il rispetto che si deve a tanta sventura e il riconoscimento in loro di criterii politici, o di pubblica amministrazione!

Come conchiusione di queste premesse, dalle quali si vede che il sottoscritto non ha pregiudiziali contro l'ammissione delle donne alle elezioni amministrative (nè le avrebbe anche per le elezioni politiche), ma desidera però che siano stabilite per le donne elettrici condizioni di coltura tali da farne presumere la intelligenza, che a sua volta può dare una presunzione di indipendenza, — egli ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti.

All'art. 1 (che modifica l'art. 24 della legge comunale e provinciale, Testo unico, 4 febbraio 1919, n. 148): Soppressione dei nn. 3 e 4.

Al num. 6 del medesimo articolo la seguente modificazione:

« Che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo o altro istituto di pari grado, ovvero abbiano un titolo equivalente».

Addi 7 novembre 1925.

GAROFALO, membro dissenziente.